



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA
NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI**

Via Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. DELEGATO 080/5699031 –SEGRETERIA 080/5699028 FAX 080/5699024
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. BARI 338/8704222- MOLFETTA 3393001804
MAIL : cplnd.bari@figc.it
SITO INTERNET: <http://www.lndpuglia.it/index.php/delegazioni/delegazione-bari>

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale N° 7 del 26 agosto 2021

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, nuovamente aperti al pubblico, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

👤 Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@figc.it ;
👤 Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@figc.it
👤 Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@figc.it
👤 Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@figc.it
👤 Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@figc.it
👤 Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@figc.it
👤 Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@figc.it
👤 Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699001 ✉ c.laterza@figc.it
👤 Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@figc.it
👤 Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@figc.it

Per tutte le comunicazioni con carattere di urgenza è sempre possibile contattare la LND Puglia al numero di **EMERGENZA 370.1528554**, dal lunedì al venerdì.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia restano chiuse al pubblico fino al 30 giugno 2021, ma da lunedì 7 giugno 2021 tornano a disposizione delle Società come sotto riportato.

D'ora in avanti sarà dunque possibile contattare gli uffici periferici della LND Puglia ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cplnd.brindisi@figc.it m.damuri@figc.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cplnd.foggia@figc.it g.bozza@figc.it

LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.312319	cplnd.lecce@figc.it a.gianfreda@figc.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cplnd.maglie@figc.it g.marra@figc.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cplnd.taranto@figc.it g.damicis@figc.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cplnd.bari@figc.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Comunicato Ufficiale n. 23 del 26.08.2021 del Comitato Regionale Puglia

COMUNICATI DEL SETTORE TECNICO

Si allegato i seguenti Comunicati Ufficiali:

- Comunicato Ufficiale n. 24 del 23 luglio 2021 (Corso per Allenatore Dilettante Regionale Licenza D da svolgersi a Nardò dal 27 settembre 2021 al 23 dicembre 2021);
- Comunicato Ufficiale n. 55 del 3 agosto 2021 (Licenza C da svolgersi a Taranto dal 27 settembre 2021 al 23 dicembre 2021);
- Comunicato Ufficiale n. 68 del 4 agosto 2021 (Licenza C da svolgersi a Foggia dal 4 ottobre 2021 al 15 gennaio 2022).

COMUNICAZIONI L.N.D.

Comunicato Ufficiale n. 23 del 26.08.2021 del Comitato Regionale Puglia

VADEMECUM PER INVIO RICORSI AL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE E RECLAMI ALLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si allega al presente Comunicato Ufficiale il documento predisposto dal Vice Presidente della L.N.D. per l'Area Centro, Avv. Giammario Schippa.

Finalità dell'elaborato è quella di fornire una sintesi della normativa federale che disciplina i ricorsi al Giudice Sportivo Territoriale e i reclami alla Corte Sportiva d'Appello a livello territoriale, alla luce delle interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali in materia.

Il presente vademecum illustra i testi delle norme federali di riferimento che sono ampiamente citate ed alle quali si rimanda per garantire la più corretta e completa applicazione delle stesse,

fermi restando gli aggiornamenti in base alle modifiche normative ed ai mutamenti di orientamenti dottrinali e giurisprudenziali.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Comunicato Ufficiale n. 23 del 26.08.2021 del Comitato Regionale Puglia

CONSIGLIO DIRETTIVO

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ, ALLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE) E COPPA PUGLIA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

Per conoscenza e la stretta osservanza da parte delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, la deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, alle gare dei Campionati Regionali, Provinciali, Coppa Italia (Fase Regionale) e Coppa Puglia, stagione sportiva 2021/2022.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia - Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 7 Giugno 2021, preso atto delle disposizioni a suo tempo emanate dalla L.N.D. (Comunicato Ufficiale N. 123 del 23/12/2013 della L.N.D.), allo scopo di assicurare continuità alla politica dei giovani, da tempo intrapresa dalle Società in quanto ritenuta unica ed inesauribile fonte di risorse ed incentivi per l'economia gestionale del calcio dilettantistico, vista la facoltà concessa dalla L.N.D., alla unanimità ha deliberato di proporre alla L.N.D. i sottolencati obblighi di partecipazione dei calciatori in relazione all'età.

OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Pertanto nelle gare dell'attività ufficiale, Stagione Sportiva 2021/2022, le Società partecipanti ai Campionati Regionali di

ECCELLENZA, PROMOZIONE, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE)

hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

ALMENO DUE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 2001 IN POI ED ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2002 IN POI.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 2001 e 1° Gennaio 2002.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 10 - comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva.**

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, SECONDA CATEGORIA, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA E COPPA PUGLIA

Hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2000 IN POI

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 2000.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 10 - comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva.**

CAMPIONATI PROVINCIALI DI 3ª CATEGORIA E PLAY-OFF DI COMPETENZA

Nessun obbligo di impiego giovani calciatori.

RIEPILOGO OBBLIGHI IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI

ECCELLENZA	2	2001	1	2002
PROMOZIONE	2	2001	1	2002
COPPA ITALIA (Fase Regionale)	2	2001	1	2002
PRIMA CATEGORIA	1	2000		
SECONDA CATEGORIA	1	2000		
COPPA PUGLIA	1	2000		
TERZA CATEGORIA	NESSUN OBBLIGO			

Inoltre, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari si rammenta alle Società che possono prendere parte alle gare dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, 1ª - 2ª categoria, Campionato Provinciale di 3ª categoria, Play-Off, Play-Out, Coppa Italia Dilettanti (Fase Regionale) e Coppa Puglia, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021/2022 che **abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età** nel rispetto delle condizioni previste dall'Art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.

SEGRETERIA**FIRMA ELETTRONICA****PROCEDURA DI RIATTIVAZIONE**

Con l'inizio della stagione sportiva 2021/2022, la FIRMA ELETTRONICA necessaria alle operazioni effettuate dal portale LND, sarà disabilitata automaticamente dal 30 giugno e dovrà essere riabilitata a partire dal 1° luglio 2021 tramite l'apposito menu RIATTIVAZIONE PIN per poter eseguire tutte le operazioni di tesseramento e iscrizioni ai campionati di competenza.

PRIMA DI PROCEDERE ALLA RIATTIVAZIONE DEL PIN È NECESSARIO CONFERMARE (ALLA VOCE ORGANIGRAMMA - GESTIONE ORGANIGRAMMA) I DIRIGENTI CON DELEGA ALLA FIRMA, PRIMA DI TUTTO IL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ, INSERIRE OBBLIGATORIAMENTE LA FIGURA DEL VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SELEZIONANDO L'APPOSITA OPZIONE (FIRMA) NELLA SCHEDA DEL DIRIGENTE PER IL QUALE SI INTENDE RICHIEDERE LA RIATTIVAZIONE DEL PIN. UNA VOLTA CONFERMATI I DATI IMMESSI NELLA SCHEDA PERSONALE NON SARÀ PIÙ POSSIBILE MODIFICARLI, PERTANTO SI CONSIGLIA DI PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE NELL'EFFETTUARE LA SOPRAINDICATA OPERAZIONE, SI RAMMENTA CHE POTRANNO ESSERE INSERITI TUTTI GLI ALTRI DIRIGENTI IN ORGANIGRAMMA TRASMETTENDO SUCCESSIVAMENTE LE VARIAZIONI CON LA PREVISTA MODALITÀ - VARIAZIONE ORGANIGRAMMA - DALL'AREA SOCIETÀ.

SOSPENSIONE/RIATTIVAZIONE PIN

- È opportuno ricordare che la firma elettronica viene **automaticamente disabilitata ai dirigenti inibiti (sarebbe pertanto utile avere almeno due dirigenti abilitati alla firma nell'organigramma). Alla fine del periodo sanzionatorio, in maniera autonoma, si potrà riattivare la firma dall'apposito menu RIATTIVAZIONE PIN. L'abilitazione alla firma elettronica deve essere nuovamente richiesta qualora si cambiasse società.**

- Ciascun Presidente e/o Dirigente abilitato all'uso del menù **FIRMA ELETTRONICA → GESTIONE PROFILI → SOSPENSIONE PIN** ha facoltà di sospende temporaneamente l'uso del PIN personale ad un dirigente della propria società, quindi disabilitare l'uso della firma elettronica al dirigente in questione (Il Presidente di Società può limitare questa possibilità gestendo adeguatamente i profili utente della propria Area Società, alla voce menù **HOME → GESTIONE UTENTI**).

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

ATTIVITÀ PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALLE SOCIETÀ OPEN DAY

A seguito della pubblicazione del recente Protocollo e delle relative Linee Guida per lo svolgimento dell'attività collettiva e di squadra per l'attività dilettantistica e giovanile, con il Comunicato Ufficiale FIGC-SGS N. 80 del 11/05/2021, vengono confermate le norme e le indicazioni per quanto attiene lo svolgimento dei Camp Estivi e gli Open Day come previsto dal CU n.1 SGS. In considerazione dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla diffusione del virus Sars-Covid2, le attività dell'Open Day devono attenersi a quanto previsto dalle specifiche linee guida governative relative all'emergenza COVID-19 in merito alla ripresa delle attività in sicurezza e ad eventuali ulteriori disposizioni vengano emanate dal Governo e/o dagli enti locali territorialmente competenti che possano trovare applicazione nell'ambito dell'organizzazione dell'Open Day.

La richiesta, dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo mail a:

puglia.sgs@figc.it

Società Organizzatrice	Luogo	Giorno di svolgimento	Orario
ASD IST. DI CAGNO ABBRESCIA	C.S. Di Cagno Abbrescia – BARI (BA)	30 Agosto 1-2-3-4-5-6-7-8 Settembre 2021	Dalle 17:30 alle 19:00
ASD SS. ANNUNZIATA MESAGNE	C.S. Play Garden - MESAGNE	3 e 6 Settembre 2021	Dalle 17:00 alle 19:00
SSDARL GIOVANI CRYOS	C.S. VIVISPORT – TARANTO (TA)	31 Agosto 2021	Dalle 16:00 alle 18:00
ASD ACCADEMIA CALCIO MESAGNE	C.COM. “Guarini” – MESAGNE (BR)	27 e 30 Agosto 2021	Dalle 17:00 alle 20:00
ASD MOLFETTA CALCIO	C.COM. P.Poli – Via Giovinazzo MOLFETTA	27 Agosto 2021	Dalle 17:30 alle 20:00
ASD RED BOYS	C.S. ROYAL – MARTINA FRANCA	30 Agosto 2021	Dalle 15:00 alle 19:00
ASD GIGI ORLANDINI	C.S. Medania – MESAGNE (BR)	3 e 8 Settembre 2021	Dalle 17:00 alle 20:00
ASD GIGI ORLANDINI	C.S. Iunco – ERCHIE (BR)	1 – 6 e 9 Settembre 2021	Dalle 17:00 alle 20:00
ASD GIGI ORLANDINI	C.S. Dasy e Sport – FAGGIANO (BR)	2 - 7 e 10 Settembre 2021	Dalle 17:00 alle 20:00
ASD UNO DI NOI	C.COMUNALE – LATIANO (BR)	31 Agosto e 2 Settembre 2021	Dalle 17:30 alle 20:30
ASD PRO CALCIO BARI	C.S. M2 GOAL – Strada Santa Caterina - BARI	31 Agosto 2-3-7-9-10 Settembre 2021	Dalle 16:00 alle 19:00
SSC BARI SPA (femminile)	C.C. S.Pio - BARI	30 Agosto 2021	Dalle 18:00 alle 20:00
VIRTUS FRANCAVILLA SRL (femminile)	C.S. Timo's Park – FASANO (BR)	25 Agosto e 1 Settembre 2021	Dalle 16:30 alle 19:00

ASD SOCCER TRANI	C.S. Capiro Sport Village - TRANI	27 Agosto 2021	Dalle 18:30 alle 20:30
------------------	--------------------------------------	----------------	------------------------

ATTIVITÀ PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALLE SOCIETÀ CAMP ESTIVI

A seguito della pubblicazione del recente Protocollo e delle relative Linee Guida per lo svolgimento dell'attività collettiva e di squadra per l'attività dilettantistica e giovanile, con il Comunicato Ufficiale FIGC-SGS N. 80 del 11/05/2021 vengono confermate le norme e le indicazioni per quanto attiene lo svolgimento dei Camp Estivi come previsto dal CU n.1 SGS. In considerazione dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla diffusione del virus Sars-Covid2, le attività di Centro/Camp Estivo e dell'Open Day devono attenersi a quanto previsto dalle specifiche linee guida governative relative all'emergenza COVID-19 in merito alla ripresa delle attività in sicurezza e ad eventuali ulteriori disposizioni vengano emanate dal Governo e/o dagli enti locali territorialmente competenti che possano trovare applicazione nell'ambito dell'organizzazione del Camp/Centro Estivo.

La richiesta, dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo mail a:

puglia.sgs@figc.it

Si riportano di seguito Centri Estivi regolarmente comunicati al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, prof. Antonio QUARTO e che saranno pubblicati sulla pagina regionale del sito WEB FIGC:

Società Organizzatrice	Luogo	Periodo di svolgimento	Referente Org.tivo - Telefono
ASD INTESA SPORT CLUB BARI	C.S. Via Suglia - BARI	Dal 14/06/2021 Al 15/09/2021	CORALLO Francesco 3920755173
ASD ARCOBALENO TRIGGIANO	C.S. KENDRO - TRIGGIANO	Dal 7/06/2021 Al 10/09/2021	PONTRELLI Piero 3337216824

COMUNICATO UFFICIALE FIGC-SGS N. 9 DEL 29/07/2021

SISTEMA RICONOSCIMENTO SCUOLE DI CALCIO

Si informano le Società che il Settore Giovanile e Scolastico FIGC ha pubblicato il **C.U. n.9 del 29 luglio 2021** afferente il sistema di riconoscimento delle **Scuole di Calcio Élite, Scuole di Calcio e Centri Calcistici di Base**.

Vengono quindi stabilite le seguenti modalità di trasmissione delle domande di riconoscimento delle **Scuole di Calcio Élite, Scuole di Calcio e Centri Calcistici di Base** che tutte le società sono tenute ad osservare.

In allegato: Sistema di Riconoscimento Scuole Calcio Puglia

SCUOLE DI CALCIO

STRALCIO C.U. FIGC-SGS N. 9 DEL 29/07/2021

Le società affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio possono attivare una Scuola di Calcio ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, nel rispetto dei criteri e dei requisiti stabiliti ed elencati nei successivi paragrafi, tenendo conto delle modalità di costituzione di seguito indicate.

[..] b) Requisiti Scuole di Calcio

Per ottenere il riconoscimento di Scuola di Calcio, oltre ai requisiti previsti al precedente punto a), è indispensabile possedere i requisiti e rispettare gli adempimenti appresso indicati:

[..]Organizzazione di un “Programma di Informazione” realizzato attraverso un numero minimo di 4 incontri formativo-informativi (di cui almeno 2 entro il 15 gennaio 2022 e 2 entro il 30 Aprile 2022) condotte da Psicologo, Medico e/o il Tecnico rivolte a Dirigenti, Tecnici, Genitori e Giovani Calciatori/Calciatrici, su temi validati dal Coordinatore Federale Regionale SGS.

Tali incontri dovranno essere pubblicati sul Comunicati Ufficiali dei Comitati Regionali territorialmente competenti almeno una settimana prima del loro svolgimento, a seguito della validazione dei Coordinatori Federali Regionali SGS per il tramite del Delegato Regionale Attività di Base.

PROGRAMMA DI INFORMAZIONE

Si ricorda che:

- a) Le date degli incontri dovranno essere comunicate tramite **e-mail (base.pugliasgs@figc.it)** al Coordinatore Federale Regionale SGS e al Comitato Regionale L.N.D. di appartenenza almeno 10 giorni prima della data di effettuazione, indicando anche luogo ed ora di inizio, per la necessaria pubblicazione sul Comunicato Ufficiale;
- b) Uno dei quattro incontri programmati deve riguardare la trattazione di aspetti regolamentari del giuoco del calcio, ovviamente dedicando l'appuntamento ai giovani calciatori, ai tecnici e dirigenti/arbitro, e, possibilmente, ai genitori.
- c)

CALENDARIO INCONTRI INFORMATIVI

Le sottoelencate società hanno presentato, per la corrente stagione sportiva, un elenco relativo alle attività di informazione ed aggiornamento rivolto a Dirigenti, Tecnici, genitori e calciatori, su temi regolamentari, educativi psicopedagogici, tecnici e medici. Si riporta, di seguito, il calendario degli incontri che si sono svolti o che si svolgeranno a breve:

DELEGAZIONE DI BARI

Società: A.S.D. WONDERFUL BARI S. SPIRITO
Luogo: C.S. “Wonderful” (Strada del Feudo, 1 – BARI-S. SPIRITO (BA))
Data: 28/08/2021 (ore 19:00)
Incontro: 1^ riunione
Tema: "E' possibile ammalarsi?"
Relatore: Dott. Damiano STELLACCI

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18 STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 3/A DEL 1° LUGLIO 2021)

Il Presidente Federale

- preso atto di quanto rappresentato dalla LND e dal Settore Giovanile e Scolastico;
- ritenuto opportuno istituire il Campionato Under 18 Provinciale/Regionale;
- considerata l'interruzione dell'attività giovanile nella stagione sportiva 2020/2021 dovuta alla pandemia da Covid-19, che ha inciso in modo particolare sulla categoria Allievi e sui Giovani calciatori della classe 2004;
- ritenuto necessario, al fine di assicurare la continuità e lo sviluppo dell'attività sportiva, consentire ai calciatori della classe 2004, in via straordinaria e facoltativa per la sola stagione sportiva 2021/2022, di continuare a svolgere attività di Settore Giovanile con vincolo annuale;
- ravvisata l'urgenza di provvedere;
- visto l'art. 24, comma 3, dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti

delibera

- 1) è istituito, a partire dalla stagione sportiva 2021/2022 il Campionato Under 18 Provinciale/Regionale organizzato dai Comitati Regionali LND;
- 2) in deroga all'art. 31 delle Norme Organizzative Interne della FIGC, in via straordinaria e facoltativa per la sola stagione sportiva 2021/2022, i Giovani calciatori della classe 2004 possono continuare a svolgere attività di Settore Giovanile con vincolo annuale.

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 18

È intenzione del Comitato Regionale Puglia LND dare la possibilità alle Società affiliate di iscriversi ad un Campionato Regionale Allievi Under 18 per consentire ai giovani calciatori della classe 2004, in deroga all'art. 31 delle NOIF, di continuare a svolgere attività di Settore Giovanile e Scolastico nella s.s. 2021/2022 dopo la sospensione dei Campionati Allievi U17 e Giovanissimi U15 della precedente stagione sportiva.

Le Società interessate a partecipare al Campionato Regionale Allievi Under 18 non dovranno cambiare il proprio status da Società di Puro Settore Giovanile a Dilettanti.

Le modalità organizzative saranno rese note con un apposito Comunicato Ufficiale.

INIZIO CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 18: 17 OTTOBRE 2021

- **N. SQUADRE PARTECIPANTI:** DA DEFINIRE*
- **N. GIRONI:** DA DEFINIRE*
- **N. QUALIFICAZIONI ALLA FASE FINALE PLAYOFF:** DA DEFINIRE*

** (Il numero di squadre, dei gironi e delle qualificate alla FASE FINALE PLAYOFF sarà definito successivamente con un apposito Comunicato Ufficiale sulla base delle domande di iscrizione pervenute entro la data di scadenza).*

ISCRIZIONI CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 18 S.S. 2021/2022

ONERI ECONOMICI (TASSE D'ISCRIZIONE)

- CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 18**

Società Dilettanti	€	310,00
Società di Puro Settore	€	260,00
Società Professionistiche	€	380,00

N.B. Le Società dovranno provvedere a stampare la domanda di iscrizione on-line, completarla in tutte le sue parti, e procedere alla trasmissione di tutta la documentazione debitamente firmata e al pagamento di quanto calcolato dal riepilogo costi, entro il **9 SETTEMBRE 2021**.

CAMPIONATI ALLIEVI U17 E GIOVANISSIMI U15 STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

NUOVO FORMAT

Dopo la sperimentazione del nuovo format riguardante i Campionati Regionali Under 17 e Under 15 introdotta con l'inizio della s.s. 2020/2021, il Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti ha testato – nella fase conclusiva della passata stagione sportiva – l'organizzazione di un torneo riservato ad Allievi e Giovanissimi denominato "Coppa Puglia" al fine di permettere a tutte le Società pugliesi, dopo la riapertura agli sport da contatto, di cimentarsi con queste categorie senza nessun vincolo regolamentare specifico da osservare.

Il nuovo format dei Campionati Under 17 e Under 15 della s.s. 2021/2022 nasce proprio dall'idea di unire sotto un unico denominatore comune tutte le Società professionistiche, dilettantistiche e di puro settore giovanile che abbiano l'intenzione di iscriversi ai Campionati Allievi e Giovanissimi della nuova stagione sportiva partendo dallo stesso livello, senza più distinzione fra Campionati Regionali e Provinciali. Sarà il campo a decretare quali Società accederanno alla seconda fase gestita interamente dal C.R. Puglia LND.

Tutte le Società che intenderanno iscriversi ai Campionati U17 e U15 di questa nuova stagione sportiva partiranno dal 1° LIVELLO PROVINCIALE che sarà interamente gestito dalle Delegazioni LND territorialmente competenti. **L'organico e la formula della prima fase saranno stabiliti dal C.R. Puglia LND.**

Al SECONDO LIVELLO REGIONALE si qualificheranno 48 Società per ciascuna categoria, che formeranno otto raggruppamenti costituiti da sei squadre ciascuno. Tutte le squadre non qualificate, invece, continueranno a disputare l'attività ufficiale partecipando al SECONDO LIVELLO PROVINCIALE, la cui organizzazione sarà sempre a cura delle Delegazioni LND territorialmente competenti.

N.B. In considerazione dell'annullamento dei Campionati Provinciali e Regionali Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15 della stagione sportiva 2020/2021, e del cambiamento del Format per la stagione sportiva 2021/2022, in via del tutto eccezionale e SOLO per la corrente stagione sportiva 2021/2022, non saranno tenuti in considerazione i criteri generali del Settore Giovanile e Scolastico per l'ammissione delle Società al SECONDO LIVELLO REGIONALE.

Le otto squadre vincenti la fase a gironi del SECONDO LIVELLO REGIONALE accederanno ai playoff con sorteggio integrale. I Campionati Under 17 e Under 15 proseguiranno con QUARTI DI FINALE (andata e ritorno), SEMIFINALI (andata e ritorno) e FINALI (gara unica da disputare sul campo neutro "Stadio dell'Amicizia" di Capurso – BA).



MODALITÀ ORGANIZZATIVE NUOVO FORMAT

PRIMO LIVELLO PROVINCIALE

INIZIO CAMPIONATI: 19 SETTEMBRE 2021

- **N. SQUADRE PARTECIPANTI:** DA DEFINIRE*
- **N. GIRONI:** DA DEFINIRE*
- **N. QUALIFICAZIONI AL SECONDO LIVELLO REGIONALE:** 48

** (Il numero di squadre, dei gironi e delle qualificate al SECONDO LIVELLO REGIONALE sarà definito dal Comitato Regionale con un apposito Comunicato Ufficiale sulla base delle domande di iscrizione pervenute entro la data di scadenza. La formulazione dei calendari sarà demandata alle Delegazioni Provinciali e Distrettuali territorialmente competenti).*

N.B. Le Società che non si qualificheranno alla seconda fase continueranno a svolgere l'attività ufficiale partecipando di diritto al SECONDO LIVELLO PROVINCIALE.

SECONDO LIVELLO REGIONALE

INIZIO CAMPIONATI REGIONALI: 9 GENNAIO 2022

- **N. SQUADRE PARTECIPANTI:** 48
- **N. GIRONI:** 8 (composti da N. 6 squadre ciascuno)
- **N. QUALIFICAZIONI ALLA FASE FINALE PLAYOFF:** 8

FASE FINALE REGIONALE PLAYOFF

SORTEGGIO INTEGRALE

- **N. SQUADRE PARTECIPANTI:** 8
- **QUARTI DI FINALE:** ANDATA / RITORNO
- **SEMIFINALI:** ANDATA / RITORNO
- **FINALI:** GARA UNICA SU CAMPO NEUTRO
C/O CAMPO COMUNALE E.A.
"STADIO DELL'AMICIZIA" CAPURSO (BA)

SECONDO LIVELLO PROVINCIALE

INIZIO CAMPIONATI REGIONALI: 16 GENNAIO 2022

- **N. SQUADRE PARTECIPANTI:** DA DEFINIRE *
- **N. GIRONI:** DA DEFINIRE *
- **N. QUALIFICAZIONI ALLA FASE FINALE PROVINCIALE PLAYOFF:** DA DEFINIRE *

* (Il numero di squadre, dei gironi e delle ammesse al SECONDO LIVELLO PROVINCIALE sarà definito dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali territorialmente competenti con un apposito Comunicato Ufficiale al termine dei Campionati Allievi U17 e Giovanissimi U15 di PRIMO LIVELLO PROVINCIALE).

FASE FINALE PROVINCIALE PLAYOFF

SORTEGGIO INTEGRALE

- **N. SQUADRE PARTECIPANTI:** DA DEFINIRE *
- **FORMULA PLAYOFF:** DA DEFINIRE *
- **FINALI:** GARA UNICA SU CAMPO NEUTRO
C/O CAMPO COMUNALE "STADIO DELL'AMICIZIA" E.A.
CAPURSO (BA)

* (Il numero di squadre, dei gironi e delle ammesse al SECONDO LIVELLO PROVINCIALE sarà definito dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali territorialmente competenti con un apposito Comunicato Ufficiale dopo la formulazione delle classifiche al termine della Fase a Gironi del PRIMO LIVELLO PROVINCIALE).

DOMANDE DI ISCRIZIONE

CHIUSURA ISCRIZIONI: 2 SETTEMBRE 2021

La scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione ai Campionati Allievi U17 e Giovanissimi U15 della stagione sportiva 2021/2022 attraverso la modalità “Firma Elettronica” è fissata al 2 SETTEMBRE 2021.

N.B. Gli organici dei suddetti campionati saranno definiti dal Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti solo dopo la scadenza delle iscrizioni.

ISCRIZIONE SECONDE SQUADRE E SOCIETÀ PROFESSIONISTICHE

Con l'introduzione del nuovo format dei Campionati Allievi e Giovanissimi, il Comitato Regionale consentirà l'iscrizione ai tornei Under 17 e Under 15 della stagione sportiva 2021/2022 a tutte le **Società Professionistiche (*)** che ne faranno richiesta.

(*) Le suddette squadre concorreranno ai Campionati U17 e U15 **SENZA DIRITTO DI CLASSIFICA**, partecipando ai Campionati Allievi e Giovanissimi di **PRIMO e SECONDO LIVELLO PROVINCIALE**, senza dunque la possibilità di accedere al **SECONDO LIVELLO REGIONALE** (riservato esclusivamente alle Società dilettantistiche e giovanili che concorreranno per l'assegnazione del titolo regionale nella seconda fase finale).

L'iscrizione delle seconde squadre (anch'esse senza diritto di classifica) sarà consentita a **TUTTE** le Società che ne faranno richiesta entro i termini stabiliti, ma la partecipazione delle stesse sarà circoscritta ai Campionati Allievi e Giovanissimi di **PRIMO e SECONDO LIVELLO PROVINCIALE**, senza dunque la possibilità di accedere al **SECONDO LIVELLO REGIONALE** gestito dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali territorialmente competenti con le modalità e i termini da esse stabiliti e pubblicati sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

OBIETTIVI E FINALITÀ

Il nuovo format dei Campionati Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15 permetterà alle squadre iscritte di non avere più nessuna preclusione in fase di iscrizione. Di seguito si elencano le principali novità rispetto alla precedente edizione:

- Apertura a tutte le Società Professionistiche, Dilettantistiche e di Puro Settore;
- Apertura alle Società neo-affiliate e alle “Squadre B”;
- Possibilità di giocare ininterrottamente per tutto l'arco della stagione sportiva 2021/2022 grazie alla suddivisione dei Campionati Allievi U17 e Giovanissimi U15 in due fasi: **PRIMO LIVELLO PROVINCIALE**, **SECONDO LIVELLO PROVINCIALE** e/o **REGIONALE** (le squadre non qualificate al **SECONDO LIVELLO REGIONALE** continueranno a disputare l'attività ufficiale partecipando al **SECONDO LIVELLO PROVINCIALE**);
- Le Società Professionistiche (fuori classifica) non potranno accedere al **SECONDO LIVELLO REGIONALE** in quanto non concorrono per l'assegnazione dei Titoli Regionali U17 e U15;
- Le “Squadre B” potranno partecipare solo al **PRIMO e SECONDO LIVELLO PROVINCIALE**;
- **PRIMO e SECONDO LIVELLO PROVINCIALE** saranno gestiti dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali territorialmente competenti, il **SECONDO LIVELLO REGIONALE** sarà gestito interamente dal C.R. Puglia LND.

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI S.S. 2021/2022 ALLIEVI UNDER 17 E GIOVANISSIMI UNDER 15

ONERI ECONOMICI (TASSE D'ISCRIZIONE PRIMO + SECONDO LIVELLO PROVINCIALE)

- CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17**

Società Dilettanti	€	100,00
Società di Puro Settore	€	100,00
Società Professionistiche	€	380,00*

(la quota d'iscrizione comprende anche la partecipazione al SECONDO LIVELLO PROVINCIALE)*

- CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15**

Società Dilettanti	€	100,00
Società di Puro Settore	€	100,00
Società Professionistiche	€	330,00*

(la quota d'iscrizione comprende anche la partecipazione al SECONDO LIVELLO PROVINCIALE)*

N.B. Le Società dovranno provvedere a stampare la domanda di iscrizione on-line, completarla in tutte le sue parti, e procedere alla trasmissione di tutta la documentazione debitamente firmata e al pagamento di quanto calcolato dal riepilogo costi, entro il **2 SETTEMBRE 2021**.

ONERI ECONOMICI (TASSE D'ISCRIZIONE SECONDO LIVELLO REGIONALE)

SOLO le squadre dilettantistiche e giovanili qualificate al **SECONDO LIVELLO REGIONALE** dovranno integrare il pagamento delle tasse d'iscrizione al **PRIMO LIVELLO PROVINCIALE** con gli importi sotto riportati:

- CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 (SECONDO LIVELLO REGIONALE)**

Società Dilettanti (qualificate alla seconda fase)	→ integrazione	€ 210,00
Società di Puro Settore (qualificate alla seconda fase)	→ integrazione	€ 160,00

- CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 (SECONDO LIVELLO REGIONALE)**

Società Dilettanti (qualificate alla seconda fase)	→ integrazione	€ 160,00
Società di Puro Settore (qualificate alla seconda fase)	→ integrazione	€ 110,00

N.B. Le Società dovranno provvedere a stampare la domanda di iscrizione on-line, completarla in tutte le sue parti, e procedere alla trasmissione di tutta la documentazione debitamente firmata e al pagamento di quanto calcolato dal riepilogo costi, entro il termine che sarà stabilito dal Comitato Regionale Puglia LND.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Per effettuare il versamento delle tasse di iscrizione ai campionati si potrà:

- procedere alla ricarica del portafoglio iscrizioni tramite uno dei nuovi strumenti elettronici (carta di credito; mav light bancario e mav light sisalpay);
- procedere alla ricarica del portafoglio iscrizioni tramite bonifico bancario intestato a:

BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795
INTESTATO: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.

- una volta che il portafoglio sarà capiente si dovrà procedere alla convalida del pagamento dell'importo risultante dal riepilogo costi (gestione pagamenti iscrizione – pagamento iscrizione da portafoglio – selezionare il documento – paga selezionati – inserire l'importo totale e confermare il pagamento.

La Società troverà nella propria area l'elenco delle ricevute emesse e potrà provvedere alla relativa stampa.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

L'intero Comunicato Ufficiale di questa Delegazione Provinciale, è consultabile ed estraibile in copia dal seguente sito internet:

<http://www.lndpuglia.it/index.php/delegazioni/delegazione-bari/comunicati-ufficiali-bari>

**PUBBLICATO IN BARI ED AFFISSO ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
IL 26 agosto 2021.**

IL SEGRETARIO
f.to Pierfrancesco DE NICOLÒ

IL DELEGATO PROVINCIALE
f.to Emanuele ZONNO



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE TECNICO

COMUNICATO UFFICIALE N°24 - 2021/2022

Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale - Licenza D (d'ora innanzi solo Corso) la cui attuazione è affidata all'A.I.A.C. e che avrà luogo a Nardo' dal 27/09/2021 al 23/12/2021.

1. Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice il Corso sopra indicato e ne affida l'attuazione all'A.I.A.C.. Tale qualifica, riconosciuta a livello nazionale dalla F.I.G.C., non fa riferimento alla Coaching Convention che prevede il reciproco riconoscimento da parte di tutte le Federazioni Europee unicamente dei titoli UEFA B, UEFA A e UEFA PRO.
2. Il Corso **riservato ai residenti delle province di Lecce, Brindisi e Taranto** si svolgerà a **Nardo'** ed avrà la durata di sette settimane secondo il seguente calendario:
 - dal 27 settembre al 02 ottobre
 - dall' 11 al 16 ottobre
 - dal 25 al 30 ottobre
 - dal 08 al 13 novembre
 - dal 22 al 27 novembre
 - dal 06 all' 11 dicembre
 - Gli esami si terranno dal 20 al 23 dicembre 2021.

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 18:00 alle 20:00 e dalle ore 20:30 alle 22:30 e il sabato dalle ore 8:30 alle 10:30 e dalle ore 11:00 alle 13:00. Durante le lezioni dovranno essere garantite le condizioni di sicurezza relative al COVID-19 (distanziamento e mascherine obbligatorie in aula).

Il programma dettagliato delle lezioni sarà comunicato il primo giorno del Corso.

Il Settore Tecnico potrà autorizzare, per ogni allievo, un numero di ore per assenze giustificate, pari al 10% delle ore complessive di lezione, pena l'esclusione dagli esami finali. Casi straordinari saranno esaminati direttamente dal Settore Tecnico che deciderà a suo insindacabile giudizio.

3. Il numero degli ammessi al Corso è stabilito in **40** allievi, oltre a **4** posti riservati a candidate in graduatoria.
4. La domanda di ammissione dovrà essere effettuata unicamente compilando un apposito modulo online entro il **14/09/2021** attraverso il seguente link <https://stcursionline.it/>.
Non saranno accettate le domande che perverranno oltre il termine di scadenza.

5. La F.I.G.C. si riserva la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un candidato/a dalla stessa indicato purchè in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 e 12 del presente bando.
6. Il Settore Tecnico, su specifica richiesta del Presidente del Comitato Regionale della L.N.D., ha la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un allievo a cui il Comitato Regionale della L.N.D. abbia deliberato di affidare, al termine del Corso, la conduzione tecnica di una delle proprie rappresentative Juniores per la stagione sportiva in corso e per quella successiva. L'allievo abilitato allenatore avrà la possibilità di tesserarsi per una società soltanto dopo le due stagioni sportive sopra indicate.
7. E' fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in sovrannumero, allievi di cittadinanza estera presentati alla F.I.G.C. dalla Federazione di appartenenza, nel rispetto di accordi di collaborazione tecnica in essere. Alla fine del Corso gli allievi presentati da Federazioni estere, che siano stati abilitati "Allenatore Dilettante Regionale", saranno iscritti nell'albo del Settore Tecnico.
8. E' fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere direttamente al Corso, in sovrannumero, soggetti con disabilità motoria.
La documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari per l'accesso in base all'art.8 devono essere anticipate per e-mail alla Sezione Medica del Settore Tecnico F.I.G.C. (sezionemedica.cov@figc.it) allegando l'attestazione di riconoscimento della condizione di disabilità (L.104/92), nonché il certificato medico di idoneità all'attività sportiva non agonistica.
9. E' fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in sovrannumero, soggetti che nella loro carriera di calciatori abbiano partecipato ad almeno una fase finale dei Campionati d'Europa o dei Campionati del Mondo per Nazionali A con la rappresentativa Italiana.
10. Il Settore Tecnico si riserva la possibilità di annullare il Corso se il numero degli allievi partecipanti risulterà inferiore a **25** unità.
11. Per poter essere ammessi è necessario che tutti i candidati siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) **residenza nelle province** di cui al punto 2. Per i calciatori professionisti e dilettanti (partecipanti a campionati nazionali e regionali), la residenza può anche intendersi convenzionalmente fissata presso la società per la quale sono tesserati. Il Settore Tecnico si riserva comunque la possibilità di autorizzare la partecipazione al Corso ai cittadini italiani—residenti all'estero (previa presentazione di copia della certificazione dell'iscrizione all'AIRE), a tutti coloro che abbiano la doppia cittadinanza e residenza all'estero e a tutti coloro che per accertati motivi di lavoro o di studio (previa presentazione di copia del contratto di lavoro o di certificazione dell'università o di altro ente formatore), abbiano il solo domicilio giuridicamente eletto di cui al punto 2;
 - b) età minima **23** anni, compiuti alla data di scadenza della domanda;
 - c) certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, rilasciata dal proprio medico curante o da specialisti in medicina dello sport, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, con validità fino al termine del Corso;
 - d) conoscenza della lingua italiana che potrà essere verificata tramite un colloquio.

12. In caso di squalifica:
 - a) non potranno essere ammessi al Corso i candidati che, nella stagione sportiva 2020-2021 ed in quella in corso, siano stati squalificati per un periodo superiore a 90 giorni;
 - b) i candidati che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati squalificati, anche in via non continuativa, per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di provvedimento di un Organo della F.I.G.C. divenuto definitivo, potranno partecipare al Corso solo a partire dalla stagione sportiva successiva a quella in cui è terminata la squalifica;
 - c) saranno altresì esclusi dal Corso gli allievi che, durante la frequenza dello stesso, incorreranno in una squalifica superiore a 90 giorni.
13. Gli interessati dovranno compilare congiuntamente alla domanda di ammissione al Corso (allegato A), un'autocertificazione (allegati B, C e D) in cui saranno elencati i requisiti e i titoli, nonché l'informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003.
14. Un'apposita Commissione deciderà sull'ammissione al Corso in base ad una graduatoria formulata dopo aver accertato i requisiti e valutato i titoli.
15. L'esame dei requisiti, la valutazione dei titoli, l'eventuale esame della validità formale delle dichiarazioni relative, gli scrutini e la formazione della graduatoria finale sono demandati all'apposita Commissione composta da:
 - a) il Presidente dell'A.I.A.C. o un suo delegato;
 - b) un Delegato del Settore Tecnico della F.I.G.C.;
 - c) un Delegato designato dal Presidente del Comitato Regionale della L.N.D..
16. La valutazione dei titoli dei candidati, ai fini della formazione della graduatoria per l'ammissione al Corso, risulterà dall'applicazione dei punteggi di cui all'allegato E, anche per quanto riguarda i quattro posti riservati alle candidate che presenteranno domanda.
17. **L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre, determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita.**
18. A parità di punteggio nella graduatoria costituisce titolo preferenziale la maggiore età.
19. I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno sostituiti da altrettanti candidati che seguono in graduatoria. La rinuncia dovrà essere inviata per e-mail a: corsiabilitazione@assoallenatori.it
20. Successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande, la graduatoria completa degli allievi ammessi e non ammessi al Corso sarà esposta all'albo presso la sede nazionale dell'A.I.A.C. e pubblicata sul sito www.assoallenatori.it. Eventuali contestazioni andranno inoltrate via e-mail alla Segreteria Nazionale A.I.A.C. corsiabilitazione@assoallenatori.it non oltre tre giorni dalla data di pubblicazione della stessa.
21. Gli ammessi al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di **660,00€**, comprensiva della quota di immissione nei ruoli pari a 28,00€.
22. Gli ammessi si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente lo svolgimento del Corso.

23. Tutti gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia del "Bando di ammissione al Corso" presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. o presso la sede dell'A.I.A.C. o presso le sedi dei Comitati della Lega Nazionale Dilettanti o scaricarlo dal sito internet: www.settoretecnico.figc.it o www.assoallenatori.it.
24. Il Corso per l'abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale - Licenza D si concluderà con un esame finale in tutte le materie. Per il conseguimento del diploma sarà necessario acquisire la sufficienza in tutte le materie. In alternativa alla bocciatura, la commissione d'esame, in caso di insufficienza in una o più materie, potrà decidere a suo insindacabile giudizio di far sostenere un esame di riparazione.
25. Per cause di forza maggiore il periodo di svolgimento del Corso potrà subire variazioni che saranno tempestivamente comunicate. Nel caso di inasprimento dell'emergenza sanitaria il Corso potrà proseguire in modalità online solo a partire dalla quarta settimana di lezione.
26. Per ogni informazione inerente gli aspetti logistici ed organizzativi del Corso contattare ufficio AIAC: indirizzo e-mail corsiabilitazioni@assoallenatori.it

Pubblicato in Firenze il 23/07/2021

Il Segretario
Paola Piani

Il Presidente
Demetrio Albertini

ALLEGATO D

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI:

Il punteggio è assegnato solo in presenza di una o più gare ufficiali di campionato dichiarate. Nel caso in cui il calciatore nel corso della stessa stagione abbia militato in più di una società i punteggi non potranno essere cumulati ma verrà assegnato il punteggio relativo al singolo campionato di categoria superiore. L'attività presso federazioni estere sarà valutata dalla Commissione.

TABELLA ATTIVITA' DI CALCIATORE

(TABELLA 1)

Attività	Punteggio per ogni stag.sport.
Serie A	4.00
Serie B	3.00
Serie C (fino a stagione sportiva 1977/78)	2.50
Lega Pro (dalla stagione sportiva 2014/15) - Lega Pro I ^a divisione (Serie C1 fino a stagione sportiva 2007/2008)	2.50
Lega Pro II ^a divisione (Serie C2 fino a stagione sportiva 2007/2008)	2.00
Serie D (Lega Nazionale Semiprofessionisti fino a stagione sportiva 1977/78)	2.00
Serie D (Lega Nazionale Semiprofessionisti dalla stagione sportiva 1978/79 fino alla stagione sportiva 1980/81)	1.50
Interregionale (dalla stagione sportiva 1981/82 fino alla stagione sportiva 1991/92)	1.50
CND (dalla stagione sportiva 1992/93)	1.50
Eccellenza	1.00
Promozione	0.70
Prima categoria	0.50
Seconda categoria	0.30
Terza categoria	0.10
Campionato Riserve / Under 23 (Campionati professionistici)	2.00
Campionato Primavera	2.00
Campionato Berretti	1.00
Serie A femminile	1.50
Serie B femminile (fino a stagione sportiva 2001/02 e dalla stagione sportiva 2013/14)	0.50
Serie A2 femminile (dalla stagione sportiva 2002/03 fino a stagione sportiva 2013/14)	0.50
Per ogni gara disputata in Nazionale A (gare ufficiali internazionali)	0.50
Per ogni gara disputata in Nazionale U. 23 (gare ufficiali internazionali)	0.30
Per ogni gara disputata in Nazionale U. 21 (gare ufficiali internazionali)	0.30
Per ogni gara disputata in Nazionale Olimpica (gare ufficiali internazionali)	0.30
Per ogni gara disputata in Nazionali Giovanili (gare ufficiali internazionali)	0.20
Per ogni gara disputata in Nazionale A Femminile (gare ufficiali internazionali)	0.30
Per ogni gara disputata in Nazionale Femminile U.21 (gare ufficiali internazionali)	0.20
Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega A (gare ufficiali internazionali)	0.20
Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega B (gare ufficiali internazionali)	0.20

Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega C (<i>gare ufficiali internazionali</i>)	0.20
Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega D (<i>gare ufficiali internazionali</i>)	0.20

TABELLA ATTIVITA' DI ALLENATORE
(TABELLA 2)

Attività	Punteggio
Responsabile Prima Squadra in Terza categoria (<i>previa certificazione della società fino alla stagione sportiva 2010/11</i>)	1.00
Responsabile Prima Squadra 1ª, 2ª, 3ª Categoria e Juniores regionali (<i>previa copia deroga rilasciata dal comitato prima del 15/09/2012 o tesseramento dalla stagione sportiva 2012/13</i>)	1.00
Responsabile Prima Squadra in Seconda categoria (con deroga) <i>previa certificazione del Comitato di appartenenza fino alla 2010/11</i>	1.00
Tesseramento squadra giovanile società serie A	2.00
Tesseramento squadra giovanile società serie B	1.50
Tesseramento squadra giovanile società Lega Pro (ex C1 e C2)	1.00
Tesseramento squadra giovanile serie D (ex CND ex Interregionale)	0.80
Tesseramento squadra giovanile società LND o SGS	0.60
Allenatore Responsabile rappresentative giovanili regionali LND – SGS (<i>allegare certificazioni del Comitato Regionale</i>)	0.60
Allenatore Responsabile rappresentative giovanili provinciali LND – SGS (<i>allegare certificazioni del Comitato Provinciale</i>)	0.40
Allenatore di Portieri per Dilettanti e Settore Giovanile	0.50
Responsabile Prima Squadra Serie A femminile (con deroga)	2.00
Responsabile Prima Squadra Serie B femminile (con deroga)	1.00
Responsabile Prima Squadra Serie A2 femminile (con deroga)	1.00
Responsabile Prima Squadra Serie C femminile (<i>previa certificazione della società</i>)	0.50

TITOLI DI STUDIO
(TABELLA 3)
(*Punteggi non cumulabili tra di loro*)

Titolo di studio	Punteggio
Laurea Scienze Motorie con Indirizzo Calcio	8.00
Laurea magistrale in Scienze Motorie	6.00
Laurea triennale in Scienze Motorie o Diploma ISEF	4.00
Altra Laurea	3.00
Diploma di Scuola media superiore	2.00

ATTESTATI
(TABELLA 4)

	Attestati	Punteggi
*	Corso CONI-FIGC di "Informazione per Istruttori non qualificati" dalla stagione sportiva 1999/2000 alla stagione sportiva 2001/2002. (l'attribuzione del punteggio relativo è subordinata alla presentazione di copia dell'attestato)	2.00
*	Corso CONI-FIGC di "Informazione per Istruttori non qualificati" dalla stagione sportiva 2002/2003 (l'attribuzione del punteggio relativo è subordinata alla presentazione di copia dell'attestato)	6.00
	"Allenatore Dilettanti 1ª, 2ª, 3ª categoria e Juniores Regionali" dalla stagione sportiva 2012/13	6.00
**	"Istruttore di Giovani Calciatori" (abilitati fino alla stagione sportiva 1997/1998)	8.00
**	"Allenatore di Giovani Calciatori-Uefa Grassroots C Licence" (abilitati dalla stagione sportiva 2011/2012)	12.00
	"Allenatore Dilettante di 3ª Categoria" (abilitati fino alla stagione sportiva 1997/98)	12.00
**	"Istruttore di Calcio" (stagione sportiva 2014/15)	8.00
***	"Allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello"	3.00
***	"Allenatore di Calcio a Cinque"	2.00
*****	"Allenatore di Portieri per Dilettanti e Settore Giovanile"	2.00
*****	"Allenatore di Portieri" (svolto presso il centro tecnico di coverciano)	3.00
****	"Preparatore Atletico Professionista"	3.00
****	"Preparatore Atletico Settore Giovanile"	1.00
	"Osservatore calcistico " (Corso svolto presso il Settore Tecnico)	2.00
	"Match Analyst" (Corso svolto presso il Settore Tecnico)	2.00

N.B.: Le voci con lo stesso numero di asterischi, non sono cumulabili tra loro.

Gli attestati saranno riconosciuti solo se in regola con i pagamenti di iscrizione all'albo del Settore Tecnico.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (nel prosieguo "Codice Privacy"), ed in relazione ai dati personali forniti alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (nel prosieguo "FIGC"), sue componenti, settori e organi, sia centrali che periferici, mediante la compilazione della relativa modulistica federale e la produzione di documenti in occasione, in ragione o nel corso dell'attività svolta nell'ambito della FIGC (nel prosieguo collettivamente "i Dati"), la informiamo di quanto segue.

1. Finalità del trattamento - Il trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione, trasferimento e/o diffusione - è diretto ed è limitato all'espletamento da parte della FIGC - e, per quanto di competenza, nella veste di autonomi titolari, della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Professionisti Serie C, della Lega Nazionale Dilettanti, ivi inclusi i relativi organi, articolazioni periferiche e settori, nonché del CONI, delle organizzazioni internazionali cui la FIGC aderisca - dei compiti istituzionali ad essi demandati dalla legge statale nonché dalle norme e dai regolamenti sportivi inerenti l'organizzazione e la gestione dell'attività calcistica in Italia (cc. dd. "Carte Federali"), norme che l'interessato dichiara di conoscere, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo le norme relative a:
 - a. il tesseramento e l'affiliazione di atleti, tecnici e società, i relativi contratti ed il controllo sulle società calcistiche;
 - b. l'organizzazione di attività finalizzate alla promozione, alla diffusione ed al miglioramento della tecnica, della tattica e dei valori dello sport tra i tesserati del settore professionistico, dilettantistico e giovanile;
 - c. l'organizzazione dei campionati, delle rappresentative nazionali, del settore tecnico, del settore arbitrale;
 - d. ogni altra attribuzione demandata agli enti sopra menzionati dalle Carte Federali e da ogni legge o regolamento inerente il settore sportivo-calcistico.
2. Modalità del trattamento - Il trattamento dei Dati è:
 - a. realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4 del Codice Privacy;
 - b. posto in essere sia con mezzi manuali che con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
 - c. svolto direttamente dall'organizzazione del titolare, o dai soggetti di cui al punto 1. che precede nella qualità di autonomi titolari, anche per mezzo dei propri dipendenti e/o collaboratori all'uopo preposti nella qualità di incaricati del trattamento.
3. Natura del conferimento dei Dati - Il conferimento dei Dati ed il relativo consenso al loro trattamento è strettamente necessario per l'espletamento dei compiti di cui al punto 1. che recede da parte dei soggetti ivi indicati, ed è pertanto obbligatorio.
4. Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere - Il mancato conferimento dei Dati e/o del consenso renderà impossibile per l'interessato svolgere la propria attività in seno alla FIGC.
5. Comunicazione dei Dati - I Dati potranno essere comunicati ai soggetti indicati al punto 1) che precede perché gli stessi, nella qualità di autonomi titolari, diano corso al trattamento dei Dati per le finalità indicate al medesimo punto 1. I Dati potranno altresì essere comunicati agli organi di informazione ai fini di e nei limiti strettamente necessari per l'esercizio del diritto di cronaca.
6. Diffusione dei Dati - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1. a mezzo di Comunicati Ufficiali - come prescritto dall'art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC - che potranno essere diffusi anche per mezzo di reti informatiche e/o telematiche attraverso il sito Internet della FIGC o degli altri soggetti di cui al punto 1., e/o per l'adempimento di ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme sportive. Ulteriore diffusione dei Dati potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da parte del medesimo titolare del trattamento ai soli fini e nei limiti dell'esercizio del diritto di cronaca.
7. Trasferimento dei Dati all'estero - I Dati potranno essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea o verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea per i fini di cui al punto 1. e nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 42 a 45 del Codice Privacy.
8. Diritti dell'interessato - La informiamo dei diritti che potrà esercitare con riferimento al trattamento dei Dati ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy:
 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
 3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
9. Titolare del trattamento e soggetti responsabili - Titolare del trattamento è la Federazione Italiana Giuoco Calcio, associazione riconosciuta di diritto privato con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, tel. 06 84911. Per esercitare i diritti di cui al precedente punto 8. l'interessato potrà rivolgersi al titolare ovvero, in caso esso sia stato designato in relazione alla specifica operazione di trattamento di interesse, al responsabile del trattamento, i cui nominativi sono indicati nella sezione "privacy" del sito Internet della FIGC, all'indirizzo www.figc.it.

luogo e data _____

_____ *firma per esteso*



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE TECNICO

COMUNICATO UFFICIALE N° 55- 2021/2022

Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori-UEFA Grassroots - Licenza C (d'ora innanzi solo Corso) che avrà luogo a Taranto dal 27/09/2021 al 23/12/2021.

1. Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice il Corso sopra indicato e ne affida l'attuazione all'A.I.A.C. Tale qualifica, pur riconosciuta dalla UEFA all'interno della propria carta Grassroots, non fa riferimento alla Coaching Convention, che prevede il reciproco riconoscimento da parte di tutte le Federazioni Europee unicamente dei titoli UEFA B, UEFA A e UEFA PRO. Tutte le materie e gli argomenti oggetto di lezione saranno, per contenuti e metodologie d'insegnamento, mirati a formare allenatori provvisti di particolari competenze per operare a livello giovanile su tutto il territorio nazionale. Il calendario e il programma delle lezioni saranno comunicati per tempo agli ammessi al Corso. Inoltre, per motivi didattici, potranno essere previste trasferte di studio.
2. Il Corso **riservato ai residenti delle province di Taranto, Lecce e Brindisi, si svolgerà a Taranto** ed avrà la durata di sette settimane secondo il seguente calendario:
 - dal 27 settembre al 02 ottobre
 - dall' 11 al 16 ottobre
 - dal 25 al 30 ottobre
 - dal 08 al 13 novembre
 - dal 22 al 27 novembre
 - dal 06 al 11 dicembre
 - Gli esami si terranno dal 20 al 23 dicembre 2021.

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 18:00 alle 20:00 e dalle ore 20:30 alle 22:30 e il sabato dalle ore 8:30 alle 10:30 e dalle ore 11:00 alle 13:00. Durante le lezioni dovranno essere garantite le condizioni di sicurezza relative al COVID-19 (distanziamento e mascherine obbligatorie in aula). Il programma dettagliato delle lezioni sarà comunicato il primo giorno del Corso.

Il Settore Tecnico potrà autorizzare, per ogni allievo, un numero di ore per assenze giustificate, pari al 10% delle ore complessive di lezione, pena l'esclusione dagli esami finali. Casi straordinari saranno esaminati direttamente dal Settore Tecnico che deciderà a suo insindacabile giudizio.

3. Il numero degli ammessi al Corso è stabilito in **40** allievi, oltre a **4** posti riservati a candidate in graduatoria.
4. La domanda di ammissione dovrà essere effettuata unicamente compilando un apposito modulo online entro il **17/09/2021** attraverso il seguente link <https://stcursionline.it/>

Non saranno accettate le domande che perverranno oltre il termine di scadenza.

5. La F.I.G.C. si riserva la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un candidato/a dalla stessa indicato.
6. Il Settore Tecnico, su specifica richiesta del Presidente del Comitato Regionale della L.N.D., ha la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un allievo a cui il Comitato Regionale della L.N.D. abbia deliberato di affidare, al termine del Corso, la conduzione tecnica di una delle proprie rappresentative giovanili per la stagione sportiva in corso e per quella successiva. L'allievo abilitato allenatore avrà la possibilità di tesserarsi per una società soltanto dopo le due stagioni sportive sopra indicate.
7. E' fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in sovrannumero, allievi di cittadinanza estera presentati alla F.I.G.C. dalla Federazione di appartenenza, nel rispetto di accordi di collaborazione tecnica in essere. Alla fine del Corso gli allievi presentati da Federazioni estere che siano stati abilitati "Allenatori di Giovani Calciatori-UEFA Grassroots C Licence" saranno iscritti nell'albo del Settore Tecnico.
8. E' fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere direttamente al Corso, in sovrannumero, soggetti con disabilità motoria.
La documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari per l'accesso in base all'art.8 devono essere anticipate per e-mail alla Sezione Medica del Settore Tecnico F.I.G.C. [sezionemedica.cov@figc.it] allegando l'attestazione di riconoscimento della condizione di disabilità (L.104/92), nonché il certificato medico di idoneità all'attività sportiva non agonistica.
9. E' fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in sovrannumero, soggetti che nella loro carriera di calciatori abbiano partecipato ad almeno una fase finale dei Campionati d'Europa o dei Campionati del Mondo per Nazionali A con la rappresentativa Italiana.
10. Il Settore Tecnico si riserva la possibilità di annullare il Corso se il numero degli allievi partecipanti risulterà inferiore a **25** unità.
11. Tutte le materie e gli argomenti oggetto di lezione saranno, per contenuti e metodologie d'insegnamento, mirati a formare allenatori provvisti di particolari competenze per operare a livello giovanile su tutto il territorio nazionale. Il calendario e il programma delle lezioni saranno comunicati per tempo agli ammessi al Corso. Inoltre, per motivi didattici, potranno essere previste trasferte di studio.
12. Per poter essere ammessi è necessario che tutti i candidati siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) **residenza nelle province** di cui al punto 2. Per i calciatori professionisti e dilettanti (partecipanti a campionati nazionali e regionali), la residenza può anche intendersi convenzionalmente fissata presso la società per la quale sono tesserati. Il Settore Tecnico si riserva comunque la possibilità di autorizzare la partecipazione al Corso ai cittadini italiani residenti all'estero (previa presentazione di copia della certificazione dell'iscrizione all'AIRE), a tutti coloro che abbiano la doppia cittadinanza e residenza all'estero e a tutti coloro che per accertati motivi di lavoro o di studio (previa presentazione di copia del contratto di lavoro o di certificazione dell'università o di altro ente formatore), abbiano il solo domicilio giuridicamente eletto di cui al punto 2;

- b) età minima **18** anni, compiuti alla data di scadenza della domanda;
 - c) certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica del giuoco del calcio, rilasciata dal proprio medico curante o da specialisti in medicina dello sport, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, con validità fino al termine del Corso;
 - d) conoscenza della lingua italiana che potrà essere verificata tramite un colloquio.
13. In caso di squalifica:
- a) non potranno essere ammessi al Corso i candidati che, nella stagione sportiva 2020-2021 ed in quella in corso, siano stati squalificati per un periodo superiore a 90 giorni;
 - b) i candidati che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati squalificati, anche in via non continuativa, per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di provvedimento di un Organo della F.I.G.C. divenuto definitivo, potranno partecipare al Corso solo a partire dalla stagione sportiva successiva a quella in cui è terminata la squalifica;
 - c) saranno altresì esclusi dal Corso gli allievi che, durante la frequenza dello stesso, incorreranno in una squalifica superiore a 90 giorni.
14. Gli interessati dovranno compilare la domanda prendendo visione dei punteggi riportati sugli allegati A e B del presente bando, nonché l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.
15. Un'apposita Commissione deciderà sull'ammissione al Corso in base ad una graduatoria formulata dopo aver accertato i requisiti e valutato i titoli.
16. L'esame dei requisiti, la valutazione dei titoli, l'eventuale esame della validità formale delle dichiarazioni relative, gli scrutini e la formazione della graduatoria finale sono demandati all'apposita Commissione composta da:
- a) Il Presidente dell'A.I.A.C. o un suo delegato;
 - b) un Delegato del Settore Tecnico della F.I.G.C.;
 - c) Il Coordinatore della S.G.S o un suo delegato.
17. La valutazione dei titoli dei candidati, ai fini della formazione della graduatoria per l'ammissione al Corso, risulterà dall'applicazione dei punteggi di cui agli allegati A e B, anche per quanto riguarda i quattro posti riservati alle candidate che presenteranno domanda.
18. L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre, determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita.
19. A parità di punteggio nella graduatoria costituisce titolo preferenziale la maggiore età.
20. I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno sostituiti da altrettanti candidati che seguono in graduatoria. La rinuncia dovrà essere inviata per e-mail a: corsiabilitazione@assoallenatori.it
21. Successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande, la graduatoria completa degli allievi ammessi e non ammessi al Corso sarà esposta all'albo presso la sede nazionale dell'A.I.A.C. e pubblicata sul sito www.assoallenatori.it. Eventuali contestazioni andranno inoltrate via e-mail alla

Segreteria Nazionale A.I.A.C. corsiabilitazione@assoallenatori.it non oltre tre giorni dalla data di pubblicazione della stessa.

22. Gli ammessi al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di **720,00€** comprensiva della quota di immissione nei ruoli pari a 28,00€.
23. Gli ammessi si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente lo svolgimento del Corso.
24. Tutti gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia del "Bando di ammissione al Corso" presso il Settore Tecnico della F.I.G.C., presso la sede dell'A.I.A.C., presso le sedi dei Comitati della Lega Nazionale Dilettanti e S.G.S. o scaricarlo dal sito internet: www.settoretecnico.figc.it o www.assoallenatori.it
25. Il Corso per l'abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori – UEFA Grassroots – Licenza C si concluderà con un esame finale in tutte le materie. Per il conseguimento del diploma sarà necessario acquisire la sufficienza in tutte le materie. In alternativa alla bocciatura, la commissione d'esame, in caso di insufficienza in una o più materie, potrà decidere a suo insindacabile giudizio di far sostenere un esame di riparazione.
26. Per cause di forza maggiore il periodo di svolgimento del Corso potrà subire variazioni che saranno tempestivamente comunicate. Nel caso di inasprimento dell'emergenza sanitaria il Corso potrà proseguire in modalità online solo a partire dalla quarta settimana di lezione.
27. **Per ogni informazione inerente le graduatorie, gli aspetti logistici ed organizzativi del Corso contattare l'ufficio AIAC, indirizzo e-mail corsiabilitazione@assoallenatori.it**

Pubblicato in Firenze 03/08/2021

Il Segretario
Paolo Piani

Il Presidente
Demetrio Albertini

ALLEGATO A

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI:

Il punteggio è assegnato solo in presenza di una o più gare ufficiali di campionato dichiarate. Nel caso in cui il calciatore nel corso della stessa stagione abbia militato in più di una società i punteggi non potranno essere cumulati ma verrà assegnato il punteggio relativo al singolo campionato di categoria superiore.

L'attività presso federazioni estere sarà valutata dalla commissione.

TABELLA ATTIVITA' DI CALCIATORE
(TABELLA I)

Attività	Punteggio per ogni stagione sportiva
Serie A	4.00
Serie B	3.00
Serie C <i>(fino a stagione sportiva 1977/78)</i>	2.50
Lega Pro <i>(dalla stagione sportiva 2014/15) - Lega Pro I^a divisione (Serie C1 fino a stagione sportiva 2007/2008)</i>	2.50
Lega Pro II ^a divisione <i>(Serie C2 fino a stagione sportiva 2007/2008)</i>	2.00
Serie D <i>(Lega Nazionale Semiprofessionisti fino a stagione sportiva 1977/78)</i>	2.00
Serie D <i>(Lega Nazionale Semiprofessionisti dalla stagione sportiva 1978/79 fino alla stagione sportiva 1980/81)</i>	1.50
Interregionale <i>(dalla stagione sportiva 1981/82 fino alla stagione sportiva 1991/92)</i>	1.50
CND <i>(dalla stagione sportiva 1992/93)</i>	1.50
Eccellenza	1.00
Promozione	0.70
Prima categoria	0.50
Seconda categoria	0.30
Terza categoria	0.10
Campionato Riserve / Under 23 (Campionati professionistici)	2.00
Campionato Primavera	2.00
Campionato Berretti	1.00
Serie A femminile	1.50
Serie B femminile <i>(fino a stagione sportiva 2001/02 e dalla stagione sportiva 2013/14)</i>	0.50
Serie A2 femminile <i>(dalla stagione sportiva 2002/03 fino a stagione sportiva 2013/14)</i>	0.50
Per ogni gara disputata in Nazionale A <i>(gare ufficiali internazionali)</i>	0.50
Per ogni gara disputata in Nazionale U. 23 <i>(gare ufficiali internazionali)</i>	0.30
Per ogni gara disputata in Nazionale U. 21 <i>(gare ufficiali internazionali)</i>	0.30
Per ogni gara disputata in Nazionale Olimpica <i>(gare ufficiali internazionali)</i>	0.30
Per ogni gara disputata in Nazionali Giovanili <i>(gare ufficiali internazionali)</i>	0.20
Per ogni gara disputata in Nazionale A Femminile <i>(gare ufficiali internazionali)</i>	0.30
Per ogni gara disputata in Nazionale Femminile U.21 <i>(gare ufficiali internazionali)</i>	0.20

Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega A <i>(gare ufficiali internazionali)</i>	0.20
Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega B <i>(gare ufficiali internazionali)</i>	0.20
Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega C <i>(gare ufficiali internazionali)</i>	0.20
Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega D <i>(gare ufficiali internazionali)</i>	0.20

TABELLA ATTIVITA' DI ALLENATORE

con iscrizione all'Albo Settore Tecnico e tesseramento **(TABELLA 2)**

Attività	Punteggio
Responsabile Prima Squadra in Eccellenza	3.00
Responsabile in Promozione	2.00
Responsabile in Prima categoria	1.00
Responsabile in Seconda categoria	0.70
Responsabile in Terza categoria	0.50
Allenatore squadra giovanile società Serie A	3.00
Allenatore squadra giovanile società Serie B	2.50
Allenatore squadra giovanile società Lega Pro	2.00
Allenatore squadra giovanile società I ^a Divisione (ex C1)	2.00
Allenatore squadra giovanile società II ^a Divisione (ex C2)	1.50
Allenatore squadra giovanile società LND o SGS	1.00
Allenatore di Portieri di Prima Squadra e Settore Giovanile	1.00
Allenatore di Portieri Dilettanti e Settore Giovanile	0.50
Responsabile Prima Squadra Serie A femminile	2.00
Responsabile Prima Squadra Serie B femminile	1.00
Responsabile Prima Squadra Serie A2 femminile	1.00
Responsabile Prima Squadra Serie C femminile	0.50
Serie C femminile C11	0.50
Eccellenza C11 femminile	0.40
Promozione C11 femminile	0.30

ALLEGATO B

TITOLI DI STUDIO:

<i>Titolo di studio</i>	<i>Punteggio</i>
Laurea Scienze Motorie con Indirizzo Calcio	8.00
Laurea magistrale in Scienze Motorie	6.00
Laurea triennale in Scienze Motorie o Diploma ISEF	4.00
Altra Laurea	3.00
Diploma di Scuola media superiore	2.00

Per i titoli acquisiti all'estero, allegare copia del certificato di equipollenza rilasciato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR).

ATTESTATI:

	<i>Attestato</i>	<i>Punteggio</i>
*	Corso CONI-FIGC di "Informazione per Istruttori non qualificati" dalla stagione 1999/2000 alla stagione 2001/2002. <i>[l'attribuzione del punteggio relativo è subordinata alla presentazione di copia dell'attestato]</i>	1.00
*	Corso CONI-FIGC di "Informazione per Istruttori non qualificati" dalla stagione 2002/2003 <i>[l'attribuzione del punteggio relativo è subordinata alla presentazione di copia dell'attestato]</i>	3.00
	"Allenatore Dilettanti 1 ^a , 2 ^a , 3 ^a Categoria e Juniores Regionali" dalla stagione sportiva 2012/13	3.00
**	"Allenatore Dilettante Regionale - Licenza D	12.00
***	"Istruttore di Giovani Calciatori" <i>[abilitati fino alla stagione sportiva 1997/98]</i>	6.00
***	"Istruttore di Calcio" <i>[solo stagione sportiva 2014/15]</i>	8.00
**	"Allenatore Dilettante di 3 ^a Categoria" <i>[abilitati fino alla stagione sportiva 1997/98]</i>	5.00
*****	"Allenatore di portieri Dilettanti e Settore Giovanile"	2.00
*****	Allenatore di portieri di prima squadra e settore giovanile	2.50
****	"Allenatore di Calcio a 5"	2.00
****	"Allenatore di Calcio a 5 1 ^o livello"	3.00
*****	"Preparatore Atletico Professionista"	3.00
*****	"Preparatore Atletico Settore Giovanile"	1.00
	"Osservatore calcistico" (Corso svolto presso il Settore Tecnico)	2.00
	"Match Analyst calcistico" (Corso svolto presso il Settore Tecnico)	2.00

N.B.: Le voci con lo stesso numero di asterischi, non sono cumulabili tra loro.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (nel prosieguo "Codice Privacy"), ed in relazione ai dati personali forniti alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (nel prosieguo "FIGC"), sue componenti, settori e organi, sia centrali che periferici, mediante la compilazione della relativa modulistica federale e la produzione di documenti in occasione, in ragione o nel corso dell'attività svolta nell'ambito della FIGC (nel prosieguo collettivamente "i Dati"), la informiamo di quanto segue.

1. Finalità del trattamento - Il trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione, trasferimento e/o diffusione - è diretto ed è limitato all'espletamento da parte della FIGC - e, per quanto di competenza, nella veste di autonomi titolari, della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Professionisti Serie C, della Lega Nazionale Dilettanti, ivi inclusi i relativi organi, articolazioni periferiche e settori, nonché del CONI, delle organizzazioni internazionali cui la FIGC aderisca - dei compiti istituzionali ad essi demandati dalla legge statale nonché dalle norme e dai regolamenti sportivi inerenti l'organizzazione e la gestione dell'attività calcistica in Italia (cc. dd. "Carte Federali"), norme che l'interessato dichiara di conoscere, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo le norme relative a:
 - a. il tesseramento e l'affiliazione di atleti, tecnici e società, i relativi contratti ed il controllo sulle società calcistiche;
 - b. l'organizzazione di attività finalizzate alla promozione, alla diffusione ed al miglioramento della tecnica, della tattica e dei valori dello sport tra i tesserati del settore professionistico, dilettantistico e giovanile;
 - c. l'organizzazione dei campionati, delle rappresentative nazionali, del settore tecnico, del settore arbitrale;
 - d. ogni altra attribuzione demandata agli enti sopra menzionati dalle Carte Federali e da ogni legge o regolamento inerente il settore sportivo-calcistico.
2. Modalità del trattamento - Il trattamento dei Dati è:
 - a. realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4 del Codice Privacy;
 - b. posto in essere sia con mezzi manuali che con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
 - c. svolto direttamente dall'organizzazione del titolare, o dai soggetti di cui al punto 1. che precede nella qualità di autonomi titolari, anche per mezzo dei propri dipendenti e/o collaboratori all'uopo preposti nella qualità di incaricati del trattamento.
3. Natura del conferimento dei Dati - Il conferimento dei Dati ed il relativo consenso al loro trattamento è strettamente necessario per l'espletamento dei compiti di cui al punto 1. che recede da parte dei soggetti ivi indicati, ed è pertanto obbligatorio.
4. Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere - Il mancato conferimento dei Dati e/o del consenso renderà impossibile per l'interessato svolgere la propria attività in seno alla FIGC.
5. Comunicazione dei Dati - I Dati potranno essere comunicati ai soggetti indicati al punto 1) che precede perché gli stessi, nella qualità di autonomi titolari, diano corso al trattamento dei Dati per le finalità indicate al medesimo punto 1. I Dati potranno altresì essere comunicati agli organi di informazione ai fini di e nei limiti strettamente necessari per l'esercizio del diritto di cronaca.
6. Diffusione dei Dati - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1. a mezzo di Comunicati Ufficiali - come prescritto dall'art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC - che potranno essere diffusi anche per mezzo di reti informatiche e/o telematiche attraverso il sito Internet della FIGC o degli altri soggetti di cui al punto 1., e/o per l'adempimento di ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme sportive. Ulteriore diffusione dei Dati potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da parte del medesimo titolare del trattamento ai soli fini e nei limiti dell'esercizio del diritto di cronaca.
7. Trasferimento dei Dati all'estero - I Dati potranno essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea o verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea per i fini di cui al punto 1. e nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 42 a 45 del Codice Privacy.
8. Diritti dell'interessato - La informiamo dei diritti che potrà esercitare con riferimento al trattamento dei Dati ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy:
 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
 3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
9. Titolare del trattamento e soggetti responsabili - Titolare del trattamento è la Federazione Italiana Giuoco Calcio, associazione riconosciuta di diritto privato con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, tel. 06 84911. Per esercitare i diritti di cui al precedente punto 8. L'interessato potrà rivolgersi al titolare ovvero, in caso esso sia stato designato in relazione alla specifica operazione di trattamento di interesse, al responsabile del trattamento, i cui nominativi sono indicati nella sezione "privacy" del sito Internet della FIGC, all'indirizzo www.figc.it

data _____ firma _____



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE TECNICO

COMUNICATO UFFICIALE N° 68- 2021/2022

Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori-UEFA Grassroots - Licenza C (d'ora innanzi solo Corso) che avrà luogo a Foggia dal 04/10/2021 al 15/01/2022.

1. Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice il Corso sopra indicato e ne affida l'attuazione all'A.I.A.C. Tale qualifica, pur riconosciuta dalla UEFA all'interno della propria carta Grassroots, non fa riferimento alla Coaching Convention, che prevede il reciproco riconoscimento da parte di tutte le Federazioni Europee unicamente dei titoli UEFA B, UEFA A e UEFA PRO. Tutte le materie e gli argomenti oggetto di lezione saranno, per contenuti e metodologie d'insegnamento, mirati a formare allenatori provvisti di particolari competenze per operare a livello giovanile su tutto il territorio nazionale. Il calendario e il programma delle lezioni saranno comunicati per tempo agli ammessi al Corso. Inoltre, per motivi didattici, potranno essere previste trasferte di studio.
2. Il Corso **riservato ai residenti delle province di Foggia, Bari, Barletta-Andria-Trani e della regione Molise** si svolgerà a Foggia ed avrà la durata di sette settimane secondo il seguente calendario:
 - dal 04 al 09 ottobre
 - dal 18 al 23 ottobre
 - dal 02 al 06 novembre
 - dal 15 al 20 novembre
 - dal 29 novembre al 04 dicembre
 - dal 13 al 18 dicembre
 - Gli esami si terranno dal 10 al 15 gennaio 2022.

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 18:00 alle 20:00 e dalle ore 20:30 alle 22:30 e il sabato dalle ore 8:30 alle 10:30 e dalle ore 11:00 alle 13:00. Durante le lezioni dovranno essere garantite le condizioni di sicurezza relative al COVID-19 (distanziamento e mascherine obbligatorie in aula).

Il programma dettagliato delle lezioni sarà comunicato il primo giorno del Corso.

Il Settore Tecnico potrà autorizzare, per ogni allievo, un numero di ore per assenze giustificate, pari al 10% delle ore complessive di lezione, pena l'esclusione dagli esami finali. Casi straordinari saranno esaminati direttamente dal Settore Tecnico che deciderà a suo insindacabile giudizio.

3. Il numero degli ammessi al Corso è stabilito in **40** allievi, oltre a **4** posti riservati a candidate in graduatoria.
4. La domanda di ammissione dovrà essere effettuata unicamente compilando un apposito modulo online entro il **24/09/2021** attraverso il seguente link <https://stcursionline.it/>

Non saranno accettate le domande che perverranno oltre il termine di scadenza.

5. La F.I.G.C. si riserva la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un candidato/a dalla stessa indicato.
6. Il Settore Tecnico, su specifica richiesta del Presidente del Comitato Regionale della L.N.D., ha la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un allievo a cui il Comitato Regionale della L.N.D. abbia deliberato di affidare, al termine del Corso, la conduzione tecnica di una delle proprie rappresentative giovanili per la stagione sportiva in corso e per quella successiva. L'allievo abilitato allenatore avrà la possibilità di tesserarsi per una società soltanto dopo le due stagioni sportive sopra indicate.
7. E' fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in sovrannumero, allievi di cittadinanza estera presentati alla F.I.G.C. dalla Federazione di appartenenza, nel rispetto di accordi di collaborazione tecnica in essere. Alla fine del Corso gli allievi presentati da Federazioni estere che siano stati abilitati "Allenatori di Giovani Calciatori-UEFA Grassroots C Licence" saranno iscritti nell'albo del Settore Tecnico.
8. E' fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere direttamente al Corso, in sovrannumero, soggetti con disabilità motoria.
La documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari per l'accesso in base all'art.8 devono essere anticipate per e-mail alla Sezione Medica del Settore Tecnico F.I.G.C. [sezionemedica.cov@figc.it] allegando l'attestazione di riconoscimento della condizione di disabilità (L.104/92), nonché il certificato medico di idoneità all'attività sportiva non agonistica.
9. E' fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in sovrannumero, soggetti che nella loro carriera di calciatori abbiano partecipato ad almeno una fase finale dei Campionati d'Europa o dei Campionati del Mondo per Nazionali A con la rappresentativa Italiana.
10. Il Settore Tecnico si riserva la possibilità di annullare il Corso se il numero degli allievi partecipanti risulterà inferiore a **25** unità.
11. Tutte le materie e gli argomenti oggetto di lezione saranno, per contenuti e metodologie d'insegnamento, mirati a formare allenatori provvisti di particolari competenze per operare a livello giovanile su tutto il territorio nazionale. Il calendario e il programma delle lezioni saranno comunicati per tempo agli ammessi al Corso. Inoltre, per motivi didattici, potranno essere previste trasferte di studio.
12. Per poter essere ammessi è necessario che tutti i candidati siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) **residenza** di cui al punto 2. Per i calciatori professionisti e dilettanti (partecipanti a campionati nazionali e regionali), la residenza può anche intendersi convenzionalmente fissata presso la società per la quale sono tesserati. Il Settore Tecnico si riserva comunque la possibilità di autorizzare la partecipazione al Corso ai cittadini italiani residenti all'estero (previa presentazione di copia della certificazione dell'iscrizione all'AIRE), a tutti coloro che abbiano la doppia cittadinanza e residenza all'estero e a tutti coloro che per accertati motivi di lavoro o di studio (previa presentazione di copia del contratto di lavoro o di certificazione dell'università o di altro ente formatore), abbiano il solo domicilio giuridicamente eletto di cui al punto 2;

- b) età minima **18** anni, compiuti alla data di scadenza della domanda;
 - c) certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica del giuoco del calcio, rilasciata dal proprio medico curante o da specialisti in medicina dello sport, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, con validità fino al termine del Corso;
 - d) conoscenza della lingua italiana che potrà essere verificata tramite un colloquio.
13. In caso di squalifica:
- a) non potranno essere ammessi al Corso i candidati che, nella stagione sportiva 2020-2021 ed in quella in corso, siano stati squalificati per un periodo superiore a 90 giorni;
 - b) i candidati che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati squalificati, anche in via non continuativa, per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di provvedimento di un Organo della F.I.G.C. divenuto definitivo, potranno partecipare al Corso solo a partire dalla stagione sportiva successiva a quella in cui è terminata la squalifica;
 - c) saranno altresì esclusi dal Corso gli allievi che, durante la frequenza dello stesso, incorreranno in una squalifica superiore a 90 giorni.
14. Gli interessati dovranno compilare la domanda prendendo visione dei punteggi riportati sugli allegati A e B del presente bando, nonché l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.
15. Un'apposita Commissione deciderà sull'ammissione al Corso in base ad una graduatoria formulata dopo aver accertato i requisiti e valutato i titoli.
16. L'esame dei requisiti, la valutazione dei titoli, l'eventuale esame della validità formale delle dichiarazioni relative, gli scrutini e la formazione della graduatoria finale sono demandati all'apposita Commissione composta da:
- a) Il Presidente dell'A.I.A.C. o un suo delegato;
 - b) un Delegato del Settore Tecnico della F.I.G.C.;
 - c) Il Coordinatore della S.G.S o un suo delegato.
17. La valutazione dei titoli dei candidati, ai fini della formazione della graduatoria per l'ammissione al Corso, risulterà dall'applicazione dei punteggi di cui agli allegati A e B, anche per quanto riguarda i quattro posti riservati alle candidate che presenteranno domanda.
18. L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre, determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita.
19. A parità di punteggio nella graduatoria costituisce titolo preferenziale la maggiore età.
20. I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno sostituiti da altrettanti candidati che seguono in graduatoria. La rinuncia dovrà essere inviata per e-mail a: corsiabilitazione@assoallenatori.it
21. Successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande, la graduatoria completa degli allievi ammessi e non ammessi al Corso sarà esposta all'albo presso la sede nazionale dell'A.I.A.C. e pubblicata sul sito www.assoallenatori.it. Eventuali contestazioni andranno inoltrate via e-mail alla

Segreteria Nazionale A.I.A.C. corsiabilitazione@assoallenatori.it non oltre tre giorni dalla data di pubblicazione della stessa.

22. Gli ammessi al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di **720,00€** comprensiva della quota di immissione nei ruoli pari a 28,00€.
23. Gli ammessi si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente lo svolgimento del Corso.
24. Tutti gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia del "Bando di ammissione al Corso" presso il Settore Tecnico della F.I.G.C., presso la sede dell'A.I.A.C., presso le sedi dei Comitati della Lega Nazionale Dilettanti e S.G.S. o scaricarlo dal sito internet: www.settoretecnico.figc.it o www.assoallenatori.it
25. Il Corso per l'abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori – UEFA Grassroots – Licenza C si concluderà con un esame finale in tutte le materie. Per il conseguimento del diploma sarà necessario acquisire la sufficienza in tutte le materie. In alternativa alla bocciatura, la commissione d'esame, in caso di insufficienza in una o più materie, potrà decidere a suo insindacabile giudizio di far sostenere un esame di riparazione.
26. Per cause di forza maggiore il periodo di svolgimento del Corso potrà subire variazioni che saranno tempestivamente comunicate. Nel caso di inasprimento dell'emergenza sanitaria il Corso potrà proseguire in modalità online solo a partire dalla quarta settimana di lezione.
27. **Per ogni informazione inerente le graduatorie, gli aspetti logistici ed organizzativi del Corso contattare l'ufficio AIAC, indirizzo e-mail corsiabilitazione@assoallenatori.it**

Pubblicato in Firenze 04/08/2021

Il Segretario
Paolo Piani

Il Presidente
Demetrio Albertini

ALLEGATO A

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI:

Il punteggio è assegnato solo in presenza di una o più gare ufficiali di campionato dichiarate. Nel caso in cui il calciatore nel corso della stessa stagione abbia militato in più di una società i punteggi non potranno essere cumulati ma verrà assegnato il punteggio relativo al singolo campionato di categoria superiore.

L'attività presso federazioni estere sarà valutata dalla commissione.

TABELLA ATTIVITA' DI CALCIATORE
(TABELLA I)

Attività	Punteggio per ogni stagione sportiva
Serie A	4.00
Serie B	3.00
Serie C <i>(fino a stagione sportiva 1977/78)</i>	2.50
Lega Pro <i>(dalla stagione sportiva 2014/15) - Lega Pro Iª divisione (Serie C1 fino a stagione sportiva 2007/2008)</i>	2.50
Lega Pro IIª divisione <i>(Serie C2 fino a stagione sportiva 2007/2008)</i>	2.00
Serie D <i>(Lega Nazionale Semiprofessionisti fino a stagione sportiva 1977/78)</i>	2.00
Serie D <i>(Lega Nazionale Semiprofessionisti dalla stagione sportiva 1978/79 fino alla stagione sportiva 1980/81)</i>	1.50
Interregionale <i>(dalla stagione sportiva 1981/82 fino alla stagione sportiva 1991/92)</i>	1.50
CND <i>(dalla stagione sportiva 1992/93)</i>	1.50
Eccellenza	1.00
Promozione	0.70
Prima categoria	0.50
Seconda categoria	0.30
Terza categoria	0.10
Campionato Riserve / Under 23 (Campionati professionistici)	2.00
Campionato Primavera	2.00
Campionato Berretti	1.00
Serie A femminile	1.50
Serie B femminile <i>(fino a stagione sportiva 2001/02 e dalla stagione sportiva 2013/14)</i>	0.50
Serie A2 femminile <i>(dalla stagione sportiva 2002/03 fino a stagione sportiva 2013/14)</i>	0.50
Per ogni gara disputata in Nazionale A <i>(gare ufficiali internazionali)</i>	0.50
Per ogni gara disputata in Nazionale U. 23 <i>(gare ufficiali internazionali)</i>	0.30
Per ogni gara disputata in Nazionale U. 21 <i>(gare ufficiali internazionali)</i>	0.30
Per ogni gara disputata in Nazionale Olimpica <i>(gare ufficiali internazionali)</i>	0.30
Per ogni gara disputata in Nazionali Giovanili <i>(gare ufficiali internazionali)</i>	0.20
Per ogni gara disputata in Nazionale A Femminile <i>(gare ufficiali internazionali)</i>	0.30
Per ogni gara disputata in Nazionale Femminile U.21 <i>(gare ufficiali internazionali)</i>	0.20

Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega A <i>(gare ufficiali internazionali)</i>	0.20
Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega B <i>(gare ufficiali internazionali)</i>	0.20
Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega C <i>(gare ufficiali internazionali)</i>	0.20
Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega D <i>(gare ufficiali internazionali)</i>	0.20

TABELLA ATTIVITA' DI ALLENATORE

con iscrizione all'Albo Settore Tecnico e tesseramento **(TABELLA 2)**

Attività	Punteggio
Responsabile Prima Squadra in Eccellenza	3.00
Responsabile in Promozione	2.00
Responsabile in Prima categoria	1.00
Responsabile in Seconda categoria	0.70
Responsabile in Terza categoria	0.50
Allenatore squadra giovanile società Serie A	3.00
Allenatore squadra giovanile società Serie B	2.50
Allenatore squadra giovanile società Lega Pro	2.00
Allenatore squadra giovanile società I ^a Divisione (ex C1)	2.00
Allenatore squadra giovanile società II ^a Divisione (ex C2)	1.50
Allenatore squadra giovanile società LND o SGS	1.00
Allenatore di Portieri di Prima Squadra e Settore Giovanile	1.00
Allenatore di Portieri Dilettanti e Settore Giovanile	0.50
Responsabile Prima Squadra Serie A femminile	2.00
Responsabile Prima Squadra Serie B femminile	1.00
Responsabile Prima Squadra Serie A2 femminile	1.00
Responsabile Prima Squadra Serie C femminile	0.50
Serie C femminile C11	0.50
Eccellenza C11 femminile	0.40
Promozione C11 femminile	0.30

ALLEGATO B

TITOLI DI STUDIO:

<i>Titolo di studio</i>	<i>Punteggio</i>
Laurea Scienze Motorie con Indirizzo Calcio	8.00
Laurea magistrale in Scienze Motorie	6.00
Laurea triennale in Scienze Motorie o Diploma ISEF	4.00
Altra Laurea	3.00
Diploma di Scuola media superiore	2.00

Per i titoli acquisiti all'estero, allegare copia del certificato di equipollenza rilasciato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR).

ATTESTATI:

	<i>Attestato</i>	<i>Punteggio</i>
*	Corso CONI-FIGC di "Informazione per Istruttori non qualificati" dalla stagione 1999/2000 alla stagione 2001/2002. <i>[l'attribuzione del punteggio relativo è subordinata alla presentazione di copia dell'attestato]</i>	1.00
*	Corso CONI-FIGC di "Informazione per Istruttori non qualificati" dalla stagione 2002/2003 <i>[l'attribuzione del punteggio relativo è subordinata alla presentazione di copia dell'attestato]</i>	3.00
	"Allenatore Dilettanti 1 ^a , 2 ^a , 3 ^a Categoria e Juniores Regionali" dalla stagione sportiva 2012/13	3.00
**	"Allenatore Dilettante Regionale - Licenza D	12.00
***	"Istruttore di Giovani Calciatori" <i>[abilitati fino alla stagione sportiva 1997/98]</i>	6.00
***	"Istruttore di Calcio" <i>[solo stagione sportiva 2014/15]</i>	8.00
**	"Allenatore Dilettante di 3 ^a Categoria" <i>[abilitati fino alla stagione sportiva 1997/98]</i>	5.00
*****	"Allenatore di portieri Dilettanti e Settore Giovanile"	2.00
*****	Allenatore di portieri di prima squadra e settore giovanile	2.50
****	"Allenatore di Calcio a 5"	2.00
****	"Allenatore di Calcio a 5 1 ^o livello"	3.00
*****	"Preparatore Atletico Professionista"	3.00
*****	"Preparatore Atletico Settore Giovanile"	1.00
	"Osservatore calcistico" (Corso svolto presso il Settore Tecnico)	2.00
	"Match Analyst calcistico" (Corso svolto presso il Settore Tecnico)	2.00

N.B.: Le voci con lo stesso numero di asterischi, non sono cumulabili tra loro.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (nel prosieguo "Codice Privacy"), ed in relazione ai dati personali forniti alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (nel prosieguo "FIGC"), sue componenti, settori e organi, sia centrali che periferici, mediante la compilazione della relativa modulistica federale e la produzione di documenti in occasione, in ragione o nel corso dell'attività svolta nell'ambito della FIGC (nel prosieguo collettivamente "i Dati"), la informiamo di quanto segue.

1. Finalità del trattamento - Il trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione, trasferimento e/o diffusione - è diretto ed è limitato all'espletamento da parte della FIGC - e, per quanto di competenza, nella veste di autonomi titolari, della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Professionisti Serie C, della Lega Nazionale Dilettanti, ivi inclusi i relativi organi, articolazioni periferiche e settori, nonché del CONI, delle organizzazioni internazionali cui la FIGC aderisca - dei compiti istituzionali ad essi demandati dalla legge statale nonché dalle norme e dai regolamenti sportivi inerenti l'organizzazione e la gestione dell'attività calcistica in Italia (cc. dd. "Carte Federali"), norme che l'interessato dichiara di conoscere, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo le norme relative a:
 - a. il tesseramento e l'affiliazione di atleti, tecnici e società, i relativi contratti ed il controllo sulle società calcistiche;
 - b. l'organizzazione di attività finalizzate alla promozione, alla diffusione ed al miglioramento della tecnica, della tattica e dei valori dello sport tra i tesserati del settore professionistico, dilettantistico e giovanile;
 - c. l'organizzazione dei campionati, delle rappresentative nazionali, del settore tecnico, del settore arbitrale;
 - d. ogni altra attribuzione demandata agli enti sopra menzionati dalle Carte Federali e da ogni legge o regolamento inerente il settore sportivo-calcistico.
2. Modalità del trattamento - Il trattamento dei Dati è:
 - a. realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4 del Codice Privacy;
 - b. posto in essere sia con mezzi manuali che con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
 - c. svolto direttamente dall'organizzazione del titolare, o dai soggetti di cui al punto 1. che precede nella qualità di autonomi titolari, anche per mezzo dei propri dipendenti e/o collaboratori all'uopo preposti nella qualità di incaricati del trattamento.
3. Natura del conferimento dei Dati - Il conferimento dei Dati ed il relativo consenso al loro trattamento è strettamente necessario per l'espletamento dei compiti di cui al punto 1. che recede da parte dei soggetti ivi indicati, ed è pertanto obbligatorio.
4. Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere - Il mancato conferimento dei Dati e/o del consenso renderà impossibile per l'interessato svolgere la propria attività in seno alla FIGC.
5. Comunicazione dei Dati - I Dati potranno essere comunicati ai soggetti indicati al punto 1) che precede perché gli stessi, nella qualità di autonomi titolari, diano corso al trattamento dei Dati per le finalità indicate al medesimo punto 1. I Dati potranno altresì essere comunicati agli organi di informazione ai fini di e nei limiti strettamente necessari per l'esercizio del diritto di cronaca.
6. Diffusione dei Dati - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1. a mezzo di Comunicati Ufficiali - come prescritto dall'art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC - che potranno essere diffusi anche per mezzo di reti informatiche e/o telematiche attraverso il sito Internet della FIGC o degli altri soggetti di cui al punto 1., e/o per l'adempimento di ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme sportive. Ulteriore diffusione dei Dati potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da parte del medesimo titolare del trattamento ai soli fini e nei limiti dell'esercizio del diritto di cronaca.
7. Trasferimento dei Dati all'estero - I Dati potranno essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea o verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea per i fini di cui al punto 1. e nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 42 a 45 del Codice Privacy.
8. Diritti dell'interessato - La informiamo dei diritti che potrà esercitare con riferimento al trattamento dei Dati ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy:
 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
 3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
9. Titolare del trattamento e soggetti responsabili - Titolare del trattamento è la Federazione Italiana Giuoco Calcio, associazione riconosciuta di diritto privato con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, tel. 06 84911. Per esercitare i diritti di cui al precedente punto 8. L'interessato potrà rivolgersi al titolare ovvero, in caso esso sia stato designato in relazione alla specifica operazione di trattamento di interesse, al responsabile del trattamento, i cui nominativi sono indicati nella sezione "privacy" del sito Internet della FIGC, all'indirizzo www.figc.it

data _____ firma _____

RICORSI
AL
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

RECLAMI
ALLA
CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

a cura dell'avv. Giammario Schippa
Vicepresidente della Lega Nazionale Dilettanti

PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO

Il processo sportivo attua i principi del **diritto di difesa**, della **parità delle parti**, del **contraddittorio** e gli altri principi del **giusto processo**.

Il diritto sportivo si ispira all'Ordinamento generale, "sia da un punto di vista **processuale civile** (art. 2, comma 6, del CGS-CONI), sia da un punto di vista **penale**, essendoci richiami e commistioni tra condotte antiggiuridiche che si collocano in entrambi gli ordinamenti" (Collegio di Garanzia, I Sez. n. 23/2021).

I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della **ragionevole durata** del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.

La decisione del giudice è motivata e pubblica.

Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica.

Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.

Tutti i **termini** previsti dal Codice sono **perentori**, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso.

Nel **computo dei termini** a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali; per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune; i giorni festivi si computano nel termine.

Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo; per i termini da calcolarsi a ritroso (es. 4 giorni prima) si dovrà anticipare l'adempimento al giorno precedente quello di scadenza se festivo.

I **vizi formali** che non comportino la violazione dei principi di cui sopra non costituiscono causa di invalidità dell'atto.

ACCESSO ALLA GIUSTIZIA SPORTIVA

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti legittimati dall'Ordinamento federale hanno **diritto di agire** innanzi agli organi di giustizia sportiva per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'Ordinamento sportivo.

L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una posizione soggettiva rilevante per l'Ordinamento federale che abbia subito una lesione o un pregiudizio.

Sono **legittimati** a proporre ricorso innanzi agli organi di giustizia di primo grado e reclamo innanzi agli organi di giustizia di secondo grado, le società e i soggetti che abbiano interesse diretto al ricorso o al reclamo stesso.

Per i ricorsi o i reclami in ordine allo svolgimento di gare, sono titolari di interesse diretto soltanto le società e i loro tesserati che vi hanno partecipato.

Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre ricorso o reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, purché connotati da concretezza e attualità, compreso l'interesse in classifica.

Se l'istante sbaglia il giudice destinatario, l'organo che riceve il gravame dovrà trasmetterlo d'ufficio al giudice competente, per il noto principio della **conservazione degli atti**.

Un **presidente inibito** può firmare un reclamo contro una sanzione personale, ma non un atto della società: deve essere sostituito dal vice-presidente ovvero dal dirigente all'uopo delegato.

I ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto **contributo**.

I contributi dei giudizi accolti, anche parzialmente, sono restituiti.

I ricorsi e i reclami, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati nonché redatti in maniera chiara e sintetica.

Sono trasmessi agli organi competenti ed alle eventuali controparti a mezzo di **posta elettronica certificata**.

I ricorsi o reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili.

Copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all'eventuale **controparte** con le medesime modalità.

La controparte ha diritto di trasmettere proprie controdeduzioni agli organi competenti, inviandone contestualmente copia al ricorrente o al reclamante.

La rinuncia o il ritiro del ricorso o del reclamo non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo e per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori.

Le irregolarità formali relative alla sottoscrizione dei ricorsi o dei reclami nonché all'eventuale delega sono sanabili sino al momento del trattenimento in decisione degli stessi.

Le irregolarità procedurali che rendono inammissibile il ricorso non possono essere sanate con il reclamo.

Il reclamo inammissibile o improcedibile per irregolarità procedurale può essere riproposto, purché ancora nei termini, decorrenti dalla decisione precedentemente impugnata.

È diritto delle parti richiedere di essere ascoltate in tutti i procedimenti tranne in quelli innanzi ai Giudici sportivi.

Le parti possono farsi assistere da persona di loro fiducia.

Agli organi di giustizia sportiva sono demandati i più ampi poteri di indagine e accertamento. Essi possono, altresì, incaricare la Procura federale di effettuare specifici accertamenti ovvero supplementi di indagine.

Gli organi di giustizia sportiva possono richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione.

Non è consentito il **contraddittorio** tra gli ufficiali stessi e le parti interessate.

Le **decisioni** degli organi di giustizia sportiva devono essere redatte, fatta eccezione per i casi espressamente previsti dal CGS, non oltre il decimo giorno da quello in cui sono state adottate.

Nei casi previsti dal CGS, al termine dell'udienza che definisce il giudizio, viene adottato il **dispositivo** della decisione.

I dispositivi o le decisioni sono immediatamente resi **pubblici** mediante deposito nella segreteria del giudice che li ha pronunciati. La segreteria, contestualmente alla pubblicazione, ne dà comunicazione alle parti e ne cura la trasmissione ai fini della pubblicità sul sito internet della Federazione.

Il giudice, se il ricorso o il reclamo viene dichiarato inammissibile o manifestamente infondato ovvero se ritiene la lite temeraria, può, con la decisione che definisce il procedimento, condannare la parte soccombente al pagamento delle **spese** in favore dell'altra parte fino a una somma pari a dieci volte il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 euro.

Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto alla Procura federale.

Tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse, sono comunicati a mezzo di **posta elettronica certificata**.

Per le società non professionistiche e i tesserati delle società non professionistiche, l'obbligo della modalità di comunicazione degli atti a mezzo **posta elettronica certificata** è entrato in vigore dal 1 luglio 2021.

APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le **circostanze aggravanti e attenuanti** nonché l'eventuale **recidiva**.

Dette circostanze attenuanti o aggravanti sono valutate dagli organi di giustizia sportiva a favore dei soggetti responsabili anche se da questi non conosciute o ritenute insussistenti.

Attenuano la sanzione l'avere:

- a) agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui;
- b) concorso, il fatto doloso o colposo della persona offesa, a determinare l'evento, unitamente all'azione o omissione del responsabile;
- c) riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione, prima del giudizio;
- d) agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
- e) ammesso la responsabilità o l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari.

Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione.

Aggravano la sanzione l'avere:

- a) commesso il fatto con abuso di potere o violazione dei doveri derivanti o conseguenti all'esercizio delle funzioni proprie del colpevole
- b) cagionato un danno patrimoniale;
- c) indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi rango o a arrecare danni all'organizzazione federale;
- d) agito per motivi futili o abietti;
- e) inquinato o tentato di inquinare le prove in giudizio;
- f) determinato o concorso a determinare, con l'infrazione, una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
- g) approfittato di particolari situazioni extra-sportive;
- h) aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'infrazione commessa;
- i) commesso l'infrazione per eseguirne od occultarne un'altra ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio;
- l) commesso il fatto a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi federali o di qualsiasi altro tessera-
- to;
- m) commesso l'infrazione in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare o al fine di non farla eseguire;
- n) tenuto una condotta che comporti in ogni caso offesa, denigrazione o ingiuria per motivi di razza, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica;

- o) commesso fatto illecito in associazione con tre o più persone finalizzata a tale commissione o comunque alla commissione di illeciti disciplinari, ovvero in concorso con soggetti facenti parte di associazione di tipo mafioso ai sensi dell'art. 416 bis del Codice penale.

Costituiscono ulteriori circostanze aggravanti quelle previste dal Codice di giustizia sportiva in relazione a determinati illeciti.

Concorso di circostanze

Se concorrono una o più circostanze attenuanti, la sanzione può essere diminuita sino alla metà del minimo previsto per l'infrazione o può essere inflitta quella immediatamente meno grave.

Se concorrono una o più circostanze aggravanti, la sanzione può essere aumentata sino al doppio del massimo previsto per l'infrazione o può essere inflitta quella immediatamente più grave.

Se concorrono insieme circostanze aggravanti ed attenuanti, gli organi di giustizia sportiva operano tra le stesse un giudizio di prevalenza o di equivalenza.

Responsabilità della società

La società risponde

- **direttamente** dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali;
- ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, CGS;
- dell'**operato e del comportamento** dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime;
- della violazione delle norme in materia di **ordine e sicurezza** per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all'interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti;
- si **presume** responsabile degli illeciti sportivi commessi a suo vantaggio; la responsabilità è **esclusa** quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito.

Al fine di **escludere o attenuare** la responsabilità della società, il giudice valuta l'adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del **modello di organizzazione, gestione e controllo** di cui all'art. 7, comma 5, dello Statuto Federale.

Le società rispondono dei comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 25, 26 e 28 CGS (***prevenzione di fatti violenti, fatti violenti, comportamenti discriminatori***);

le stesse, tuttavia, **non rispondono** se ricorrono congiuntamente **tre** delle seguenti **circostanze**:

- a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo;
- b) la società ha concretamente cooperato con le Forze dell'ordine e le altre Autorità competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori, ponendo in essere gli atti di prevenzione e vigilanza concordati e prescritti dalle norme di settore;
- c) la società ha concretamente cooperato con le Forze dell'ordine e le altre Autorità competenti per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni, anche mediante l'utilizzo a spese della società di tecnologie di video-sorveglianza;
- d) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione;
- e) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti.

La responsabilità della società è **attenuata** se la stessa prova la sussistenza di una o più di dette circostanze.

MEZZI DI PROVA

I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno **piena prova** circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale.

Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'Ordinamento statale.

I mezzi di prova **audiovisivi** possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall'Ordinamento federale.

L'organo giudicante, se dispone una **consulenza tecnica**, sceglie un esperto terzo rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio.

Le parti possono richiedere di avvalersi di consulenza tecnica di parte.

La **testimonianza** può essere disposta dagli organi di giustizia sportiva su richiesta di una delle parti o d'ufficio quando, dal materiale acquisito, emerge la **necessità di provvedere in tal senso**.

Come noto, in base al principio di acquisizione della prova, il giudice è libero di porre a fondamento della propria decisione qualsiasi prova, a prescindere dalla parte che ne abbia proposto l'acquisizione e la regola fondamentale, al riguardo, è che il giudice è libero di valutare le prove secondo il proprio prudente apprezzamento. Tale principio però conosce delle eccezioni, poiché vi sono dei casi in cui il valore di una prova non è rimesso alla libera valutazione del giudice, ma è predeterminato dalla legge: si tratta delle c.d. prove legali: in tali circostanze, il giudice deve di regola dare per provato quanto affermato dal dichiarante, diversamente da quanto accade nella testimonianza (che, invece, è considerata prova libera).

Il **referto arbitrale** rientra tra i documenti dotati di pubblica fede e costituisce quindi **prova legale**.

Come meglio chiarito dal Collegio di Garanzia che, in un recente arresto, ha affermato il seguente principio di diritto: "Il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale" (Collegio di Garanzia, Sez. I, n. 23/2021).

RICORSO AL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

I Giudici sportivi territoriali

sono giudici di primo grado, competenti per i campionati e le competizioni territoriali.

Giudicano in composizione monocratica, senza udienza e con immediatezza, in ordine:

- a) ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e le competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62 del Codice di giustizia sportiva o comunque su segnalazione del Procuratore federale;
- b) alla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco;
- c) alla regolarità del campo di gioco, in tema di porte, misure del terreno di gioco ed altri casi simili;
- d) alla posizione irregolare dei calciatori, dei tecnici e degli assistenti di parte impiegati in gare ai sensi dell'art. 10, comma 7, CGS.

I procedimenti sono instaurati:

- **d'ufficio** e si svolgono sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali;
- **su ricorso** del soggetto interessato nei casi previsti dall'Ordinamento federale.

Il ricorso

- deve essere **preannunciato** con dichiarazione depositata con il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce;
- deve essere **depositato**, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmesso ad opera del ricorrente alla controparte, **entro il termine di tre giorni feriali** da quello in cui si è svolta la gara;
- deve **contenere** l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondato e degli eventuali mezzi di prova; le ragioni per le quali si presenta ricorso devono essere chiare e le richie-

ste formulate in modo non generico; non sarebbe sufficiente asserire “ricorriamo contro la regolarità della gara”: bisogna specificare il motivo per il quale la si ritiene irregolare;

- nei procedimenti inerenti la regolarità del campo di gioco, in tema di porte, misure del terreno di gioco ed altri casi simili, deve essere preceduto da specifica **riserva scritta** presentata prima dell'inizio della gara, dalla società all'arbitro ovvero, nel caso in cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara o in ragione di altre cause eccezionali, da specifica **riserva verbale** formulata dal capitano della squadra interessata che l'arbitro riceve in presenza del capitano dell'altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara.

Compete al Giudice sportivo, in prima istanza, la declaratoria della sussistenza della causa di **forza maggiore** giustificante la mancata partecipazione di una squadra ad una gara; il procedimento è instaurato su ricorso della parte che la invoca, la quale ha l'onere della prova della causa escludente la propria responsabilità.

Il Giudice sportivo, senza ritardo, fissa la data in cui assumerà la pronuncia. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice stesso. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il Giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

Per tutti i procedimenti innanzi ai giudici sportivi instaurati su ricorso di parte, l'istante e gli altri soggetti interessati, individuati dal giudice ed ai quali è comunicato il provvedimento di fissazione della data in cui assumerà la pronuncia, possono far pervenire **memorie e documenti** fino a **due giorni** prima di tale data.

Il Giudice sportivo pronuncia **senza udienza**.

Il Giudice sportivo può effettuare **audizioni** ai fini della decisione.

Se rinvia a data successiva la pronuncia, ne dà comunicazione agli interessati.

La decisione viene **pubblicata** nello stesso giorno in cui è stata adottata.

Nelle gare di **play off e play out**, il ricorso inerente la posizione irregolare di calciatori, tecnici ed assistenti di parte impiegati in gare, unitamente al contributo, deve essere depositato e

trasMESSO alla controparte entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara.

Così pure nelle ultime giornate di campionato ovvero nelle gare spareggio è quasi sempre disposta, con provvedimento Federale, l'abbreviazione dei termini.

Errore tecnico

L'accoglimento del ricorso contro l'**errore tecnico** dell'arbitro porta alla ripetizione della gara. Si rammenta il caso di espulsione di un giocatore al posto di un altro, per errore di persona o di numero di maglia ovvero errore tecnico emergente dal referto arbitrale, come avere dimenticato di effettuare un recupero di tre o quattro minuti.

Tuttavia non sempre l'errore tecnico dell'arbitro, pur ammesso esplicitamente od implicitamente nel referto, porta alla ripetizione dell'incontro: l'Organo giudicante dovrà valutarne l'effettiva influenza sul regolare svolgimento della gara.

Ad esempio non può dirsi che la mancata espulsione di un giocatore della squadra soccombente, ammonito per la seconda volta, con il risultato rimasto invariato sino alla fine dell'incontro, abbia influito sul risultato della gara: dell'errore dell'arbitro non può pertanto do- lersi la società che ne è stata avvantaggiata, avendo potuto concludere l'incontro in undici anziché in dieci giocatori.

Gare

Gli Organi di giustizia sportiva possono ordinare la **ripetizione della gara** solo in ipotesi eccezionali, quando non ricorrano responsabilità di soggetti dell'Ordinamento sportivo e quindi la sua regolarità non sia addebitabile ad una delle due squadre.

Per gli incontri interrotti in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni della perdita della gara (art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva) deve essere disposta, in altra data, la **prosecuzione dei soli minuti non giocati**.

Ciascuna società ha diritto di ottenere dall'arbitro, prima dell'inizio della gara e sotto condizione di tempestiva ed espressa richiesta, la consegna di copia dell'**elenco nominativo dei calciatori** della squadra avversaria.

Il rifiuto del direttore di gara comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara se è dipeso da fatto colpevole della società che avrebbe dovuto predisporre e consegnare all'arbitro la distinta di gara, in quanto si è verificato un vizio che ha privato la controparte

della facoltà di controllo sulla regolarità dei giocatori avversari e del diritto di predisporre contromisure sul piano tecnico-tattico.

Se la mancata osservanza del precetto è dipesa da negligenza o errore di terzi, nessun addebito può muoversi alla parte e pertanto il gravame produrrà l'annullamento della gara e la sua conseguente ripetizione.

Le irregolarità formali sulla **identificazione dei calciatori** da parte dell'arbitro non hanno rilevanza agli effetti della invalidazione della gara fuori del caso in cui risulti, in sede di giudizio, che sostanzialmente l'identificazione è stata errata o che è residuata incertezza sull'identità di chi ha preso parte alla gara.

Nelle gare per le quali non sia prevista la designazione dei tre ufficiali di gara, le società sono tenute a porre a disposizione dell'arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore, di età non inferiore a quella stabilita per partecipare alla gara, o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica.

Un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara, che svolga le funzioni di assistente di parte, **può nella stessa gara partecipare come calciatore**; un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara e già partecipante alla stessa può, successivamente, svolgere le funzioni di assistente.

Se all'ora ufficialmente fissata per l'inizio di una gara, l'**arbitro designato non è presente** in campo, le due squadre debbono attenderlo per un periodo limite pari alla durata di un tempo previsto per la gara che deve essere disputata salvo espressa riduzione.

Le due società interessate sono tenute ad attivarsi a partire da mezz'ora prima dell'orario fissato per l'inizio della gara per il reperimento di un altro arbitro, contattando il competente Organo Tecnico dell'Associazione Italiana Arbitri.

L'obbligo di contattare il competente Organo Tecnico dell'Associazione Italiana Arbitri per reperire un arbitro cui affidare la direzione della gara incombe tanto sulla società ospitante quanto su quella ospitata.

Qualora non sia reperito un altro arbitro la gara non viene disputata.

Non è possibile proporre ricorso avverso:

- decisione del direttore di gara di non dare inizio all'incontro per impraticabilità del campo;

- circostanze che riguardano valutazioni squisitamente tecniche relative allo svolgimento della gara, come la convalida o meno di una rete, la concessione o meno di un calcio di rigore;
- errori di segnalazioni commessi da assistenti.

Ci sono casi nei quali il gravame può portare all'**aggiudicazione della gara** a favore di una delle due squadre:

- fatti, normalmente posti in essere dal pubblico, che, a giudizio del Giudice sportivo, abbiano influito sul regolare svolgimento dell'incontro per **intimidazione dell'arbitro e dei giocatori** di una delle due squadre;
- **sospensione definitiva della gara**, decretata dall'arbitro, per fatti imputabili all'altra squadra;
- **ritardata presentazione** in campo dell'altra squadra; il tempo di attesa è pari ad un tempo di gioco, salvo espressa riduzione;
- mancata eliminazione o correzione, da parte della squadra ospitante, di eventuali **irregolarità del campo di gioco** ovvero **in tema di porte, misure del terreno di gioco ed altri casi simili**, per le quali è consentita e richiesta la riserva scritta o verbale all'arbitro.

In presenza di situazioni comunque connesse alle irregolarità del campo di gioco ovvero in tema di porte, misure del terreno di gioco ed altri casi simili, l'arbitro invita la società ospitante, tramite il capitano, ad eliminare l'inconveniente entro un termine ritenuto compatibile, **a sua discrezione**, con la possibilità di portare a compimento l'incontro. Solo alla scadenza del termine prefissato sorge la responsabilità della società ospitante che, se non avrà ottemperato alle disposizioni date dal direttore di gara, sarà responsabile della mancata effettuazione della partita, sia che il suo comportamento sia dovuto a volontarietà, sia che si tratti di imputabilità a solo titolo di colpa.

Ricorso per posizione irregolare di un calciatore

Si ha posizione irregolare di un calciatore per problemi relativi al suo **tesseramento** a favore della società per la quale è sceso in campo ovvero per **squalifica** non ancora scontata alla data della disputa della gara.

La posizione irregolare dei calciatori di riserva determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano **effettivamente utilizzati**

nell'incontro ovvero risultino inseriti nella distinta presentata all'arbitro per le gare dell'attività di calcio a cinque.

La presenza in campo di un calciatore che abbia maturato nella precedente gara la quinta ammonizione, non comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara se la relativa squalifica non è stata riportata sul comunicato ufficiale, stante il **valore costitutivo** della declaratoria del Giudice sportivo.

La presenza in panchina di un **allenatore squalificato** non determina la sanzione sportiva della perdita della gara per la propria squadra: la responsabilità del tecnico potrà essere sanzionata a livello disciplinare, individualmente, ma non potrà trasmettersi, in via oggettiva, alla società né potrà compromettere il risultato da questa conseguito.

Tutte le squalifiche **decorrono dal giorno successivo a quello in cui vengono pubblicate sul comunicato ufficiale**, salvo l'automatismo a seguito di espulsione.

Il tesserato nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare, considerate ufficiali dalla LND e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento.

La squalifica non si considera scontata qualora il calciatore squalificato sia inserito nella distinta di gara, anche se non venga impiegato in campo; allo stesso calciatore è precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica: la violazione di tale divieto comporta l'irrogazione di un'autonoma sanzione disciplinare.

Il medesimo calciatore, se vi rientra per età, potrà viceversa giocare in altra squadra della sua società, anche nello stesso giorno in cui sconta la squalifica.

Quando una squalifica non venga esaurita nel corso della stagione sportiva andrà scontata nella o nelle successive.

Se il giocatore ha cambiato nel frattempo società, sconterà la sanzione rimanente nella prima squadra, sempre che vi rientri per età, della nuova società di appartenenza ferma la distinzione fra coppa e campionato.

Se il residuo di squalifica dell'anno precedente riguarda un campionato juniores, non può essere scontato dal giocatore, nel frattempo passato d'età, come "fuori quota" nel campionato juniores: lo sconterà in prima squadra.

Qualora il calciatore colpito dalla sanzione della squalifica abbia cambiato attività ai sensi dell'art. 118 delle N.O.I.F. la squalifica è scontata, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova attività.

Nel caso in cui un giocatore, per due fatti autonomi, sia contemporaneamente colpito da una **squalifica a tempo** e da una **squalifica per una giornata** di gara, la seconda sanzione deve essere scontata nella prima partita in calendario dopo la scadenza della squalifica a tempo.

Il giocatore espulso nel corso di una gara, ad eccezione di quelle relative alle categorie "Pulcini" ed "Esordienti", deve essere considerato **automaticamente** squalificato per la successiva partita ufficiale, senza attendere la decisione del giudice sportivo, il quale poi preciserà se la squalifica è per una o più giornate.

L'automatismo non scatta se il giocatore incorre nel provvedimento equivalente all'espulsione dopo il fischio finale della partita. In tal caso la squalifica decorre solo dopo che sarà pubblicata sul comunicato ufficiale dal giudice.

Non vale per l'automatismo un'espulsione sancita dall'arbitro dopo che questi ha deciso di continuare la partita "pro forma".

Se una **gara** nella quale un giocatore squalificato non è stato schierato viene **annullata** e viene fatta ripetere, la squalifica di quel giocatore non è scontata; se invece la gara ottiene un risultato influente agli effetti della classifica, la squalifica del giocatore è da ritenersi scontata.

Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei calciatori si considerano scontate, sono quelle che si sono concluse con un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, incluse quelle vinte "a tavolino", e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva.

Nel caso di annullamento della gara, il calciatore sconta la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo.

Non sconta la squalifica il giocatore allorché la propria squadra rinuncia a disputare una gara; mentre è da ritenersi scontata la squalifica del giocatore dell'altra società, purché questa abbia presentato regolarmente la lista di gara all'arbitro.

Sulle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al **risarcimento dei danni** per fatti violenti dei sostenitori, è competente a giudicare, in prima istanza, il Tribunale federale nazionale.

Mentre l'aspetto disciplinare è di esclusiva competenza del Giudice sportivo, l'accertamento e la determinazione della responsabilità patrimoniale della società sono di esclusiva competenza del Tribunale federale nazionale.

In materia risarcitoria solo detto Tribunale - e non anche il Giudice sportivo - è competente a provvedere, tanto relativamente alla sussistenza della responsabilità quanto alla misura del danno, non essendo ammissibile una pronuncia su questa materia, anche incidentalmente data in sede disciplinare, da parte del Giudice sportivo territoriale.

Il **Tribunale federale** è altresì competente in materia di tutela di situazioni giuridicamente protette nell'Ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva (art. 30 CGS-CONI).

Il Tribunale federale territoriale ha competenza per i Campionati e le altre competizioni organizzate dal Comitato Regionale.

RECLAMO ALLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

La Corte sportiva d'appello territoriale (di seguito "Corte")

giudica, in composizione collegiale, in **secondo grado** per i reclami presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali;

non ha il potere di modificare i risultati delle gare d'ufficio o su denuncia, ma solo su impugnativa da parte di chi vi è legittimato.

Reclamo avverso le decisioni del Giudice sportivo territoriale

Sono **legittimate** a reclamare le società punite dal Giudice sportivo territoriale, nonché i singoli tesserati, ad esempio il calciatore squalificato, anche in assenza di un reclamo della sua società.

Il reclamo deve essere:

- **preannunciato** con dichiarazione depositata, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di **due giorni** dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare;
- **depositato**, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro **cinque giorni** dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare;
- **motivato** e contenere le **specifiche censure** contro i capi della decisione impugnata; sono inammissibili le **domande nuove**, mentre possono prodursi **nuovi documenti**, purché indispensabili ai fini del decidere e analiticamente indicati nel reclamo nonché comunicati alla controparte unitamente allo stesso.

La notifica del reclamo alla **controparte** è necessaria quando è in gioco il risultato di una gara, mentre non è richiesta quando si ricorre contro la squalifica di un tesserato.

Il reclamante ha diritto di ottenere, con richiesta da formulare nella dichiarazione con la quale preannuncia il reclamo, copia dei documenti su cui è fondata la pronuncia.

Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, il reclamo deve essere depositato entro **cinque giorni** da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti.

Controparte può ricevere copia dei documenti ove ne faccia richiesta entro le ore 24:00 del giorno ferialo successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo.

Entro cinque giorni dal deposito del reclamo, il presidente della Corte, con provvedimento comunicato agli interessati, fissa l'udienza in camera di consiglio, che deve tenersi entro quindici giorni dal deposito del reclamo.

Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente dalla segreteria agli interessati individuati dal Presidente stesso.

Di particolare interesse, al riguardo, appare un recente arresto giurisprudenziale con il quale si è statuito che "... la mancata individuazione dei controinteressati nell'atto introduttivo del presente giudizio non consente al Tribunale di provvedere nemmeno ai sensi dell'art. 87 CGS disponendo la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza agli stessi. L'organo di giustizia, infatti, non può sostituirsi completamente al ricorrente nella determinazione del perimetro procedimentale andando ad integrare la domanda di un profilo del tutto carente. Rilevato il difetto di integrità del contraddittorio per la omessa individuazione e trasmissione del ricorso ad almeno uno dei soggetti controinteressati all'annullamento del provvedimento impugnato, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare lo dichiara inammissibile" (Decisione n. 8TFN 2019/2020).

Il reclamante e gli altri soggetti interessati, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono far pervenire **memorie e documenti** fino a **quattro giorni** prima della data fissata per l'udienza.

Le parti hanno **diritto di essere sentite**, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni.

La Corte ha cognizione del procedimento di primo grado limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati.

La Corte decide in camera di consiglio:

- se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo anche nel merito con possibilità di **aggravare** le sanzioni a carico dei reclamanti;
- se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso in primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio;

- se rileva che il primo Giudice non ha provveduto su tutte le domande propostegli, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria pronuncia, riforma la decisione impugnata e decide nel merito;
- se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dal Giudice sportivo territoriale, annulla la decisione impugnata e rinvia per l'esame del merito all'organo che ha emesso la decisione.

Al termine della udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il **dispositivo** della decisione; la **decisione** entro quindici giorni dall'adozione del dispositivo.

Per i giudizi di cui all'art. 138, comma 1, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettere a), b), c) e d), innanzi alla Corte sportiva di appello, al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione; la relativa decisione deve essere pubblicata entro trenta giorni dall'adozione del dispositivo.

Il reclamo è **improponibile** nei seguenti casi:

- a. ammonizioni e squalifiche a giocatori sino a due giornate di gara o squalifica a termine di durata non superiore a quindici giorni;
- b. inibizioni per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori, di durata non superiore ad un mese;
- c. squalifiche di campo non superiori ad una giornata di gara;
- d. ammende non superiori ad € 50,00 per le società di seconda e terza categoria, juniores regionale e provinciale, provinciali del calcio a cinque e calcio femminile nonché per le società partecipanti ai campionati del Settore per l'attività giovanile e scolastica; ad € 150,00 per le società partecipanti ai campionati di eccellenza, promozione, prima categoria e regionali del calcio a cinque e del calcio femminile.

Per le sanzioni pecuniarie potranno esserci adeguamenti all'inizio della stagione sportiva.

La presentazione di un reclamo contro una squalifica non ne interrompe l'**esecutività**, pertanto il tesserato sanzionato non dovrà essere utilizzato sino all'eventuale decisione che lo riqualifichi, salva l'adozione, su richiesta del reclamante, di un provvedimento di **sospensione cautelare**.

Al termine della gara, l'arbitro riconsegna ai dirigenti delle due squadre le copie delle rispettive **liste di gara** ovvero un "**rapportino**" ove sono annotate le sanzioni, ammonizioni ed

espulsioni, applicate ai calciatori in quel incontro. Ciò anche al fine di rilevare subito eventuali errori di persona. Trattasi tuttavia di documento non ufficiale: non può essere citato come prova nel caso che il referto ufficiale di gara diverga sui nomi degli espulsi e degli ammoniti.

Tabella termini presentazione ricorsi e reclami

<i>giudice</i>	<i>Termini</i>
Giudice sportivo territoriale	Ricorso Preannunciato con dichiarazione depositata, unitamente al contributo, presso la Segreteria del Giudice sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte entro le ore 24 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce. Depositato presso la Segreteria del Giudice sportivo e trasmesso ad opera del ricorrente alla controparte entro 3 giorni feriali dalla gara.
Corte sportiva d'appello territoriale	Reclamo Preannunciato con dichiarazione depositata, unitamente al contributo, presso la Segreteria della Corte e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro 2 giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Depositato presso la Segreteria della Corte e

	trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro 5 giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare o 5 giorni dal giorno in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti nella dichiarazione con la quale ha preannunciato il reclamo; memoria e documenti fino a 4 giorni prima dell'udienza. Controparte può ricevere copia dei documenti ove ne faccia richiesta entro le ore 24 del giorno feriale successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione di preannuncio del reclamo; controdeduzioni e documenti fino a 4 giorni prima dell'udienza.
--	--

FAC-SIMILI

PREANNUNCIO DI RICORSO

(a mezzo di posta elettronica certificata)

Data

Ill.mo

Giudice Sportivo Territoriale

presso il Comitato Regionale _____

(o presso la Delegazione Provinciale
di _____)

F.I.G.C. – L.N.D.

SEGRETERIA

PEC: _____

e Spett.le

Società (controparte)

PEC: _____

La società pec
preannuncia ricorso per la gara

.....
del Campionato di.....
disputata il

Si autorizza l'addebito del contributo sul ns conto Campionato.

F.to Il Presidente della società

PREANNUNCIO DI RECLAMO

(a mezzo di posta elettronica certificata)

Data

Spett.le
 Corte Sportiva d'Appello Territoriale
 presso il Comitato Regionale _____
 F.I.G.C. – L.N.D.
 SEGRETERIA
PEC: _____

e Spett.le
 Società (controparte)
PEC: _____

La società pec
 preannuncia reclamo avverso la decisione del Giudice sportivo territoriale
 del Comitato Regionale/della Delegazione Provinciale di
 pubblicata sul Com. Uff. n. del
 con la quale è stata disposta la ripetizione della gara
 (ovvero) con la quale è stata applicata alla reclamante la sanzione sportiva
 della perdita della gara

 del Campionato di.....
 disputata il

Si autorizza l'addebito del contributo sul ns conto Campionato.

F.to Il Presidente della società

RICORSO AL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

(a mezzo di posta elettronica certificata)

Data

Ill.mo
 Giudice Sportivo Territoriale
 presso il Comitato Regionale _____
 (o presso la Delegazione Provinciale
 di _____)
 F.I.G.C. – L.N.D.
 SEGRETERIA
PEC: _____

e Spett.le
 Società (controparte)
PEC: _____

La società pec
 con sede in, in persona del presidente
 pro-tempore, sig. propone formale

ricorso

avverso l'esito gara/la regolarità di svolgimento della gara
 del....., valevole per il Campionato di,
 girone, per i seguenti

motivi

.....

Per quanto sopra esposto e ritenuto,

chiede

che alla società..... venga inflitta la punizione sportiva della
 perdita della gara in esame e, conseguentemente, l'aggiudicazione della stessa a
 proprio favore
 (ovvero) che venga disposta la ripetizione/il recupero dell'incontro in esame.

F.to Il Presidente della società

Allegati:

- a. ricevuta del preannuncio di ricorso;
- b. ricevuta comprovante l'invio di copia del presente ricorso alla controparte;
- c. i seguenti mezzi di prova:

RECLAMO ALLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

(a mezzo di posta elettronica certificata)

Data

Spett.le
 Corte Sportiva d'Appello Territoriale
 presso il Comitato Regionale _____
 F.I.G.C. – L.N.D.
 SEGRETERIA
PEC: _____

La società pec
 con sede in, in persona del presidente pro-
 tempore, sig. propone formale

reclamo

avverso la sanzione della squalifica per gare effettive (o fino al) del
 calciatore, applicata dal Giudice Sportivo Territoriale con
 delibera pubblicata in data sul Comunicato Ufficiale n. del Comitato Regio-
 nale/della Delegazione Provinciale di,
 in ordine alla gara disputata il....., vale-
 vole per il campionato di, girone, per i seguenti

motivi

.....

Per quanto sopra esposto e ritenuto,

chiede

che la Corte sportiva d'appello territoriale adita voglia annullare la squalifica applicata al
 calciatore(ovvero) riformare la decisione impugnata e conse-
 guentemente ridurre la squalifica applicata al calciatore in misu-
 ra equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti in esame.

(Qualora la reclamante lo desideri) Chiede di essere ascoltato personalmente.

F.to Il Presidente della società

Si allegano i seguenti documenti:

- a.
- b.

RECLAMO ALLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

(a mezzo di posta elettronica certificata)

Data

Spett.le
Corte Sportiva d'Appello Territoriale
presso il Comitato Regionale _____
F.I.G.C. – L.N.D.
SEGRETERIA
PEC: _____

e Spett.le
Società (controparte)
PEC: _____

La società pec
con sede in, in persona del presidente pro-
tempore, sig. propone formale

reclamo

avverso la sanzione sportiva della perdita della gara applicata dal Giudice Sportivo Ter-
ritoriale con delibera pubblicata in data sul Comunicato Ufficiale n. del Comita-
to Regionale/della Delegazione Provinciale di, in re-
lazione alla gara disputata il, vale-
vole per il Campionato di, girone, per i seguenti

motivi

.....

Per quanto sopra esposto e ritenuto,

chiede

che la Corte sportiva d'appello territoriale adita voglia annullare la delibera impugnata e
conseguentemente disporre la ripetizione/il recupero della gara in esame
(ovvero)

che alla società..... venga inflitta la punizione sportiva della per-
dita della gara in esame e, conseguentemente, l'aggiudicazione della stessa a proprio
favore; in subordine, la ripetizione/il recupero della gara.

(Qualora la reclamante lo desideri) Chiede di essere ascoltato personalmente.

F.to Il Presidente della società

Si allega:

- a. ricevuta comprovante l'invio di copia del presente reclamo alla controparte;
- b. i seguenti documenti:

CONTRODEDUZIONI

(a mezzo di posta elettronica certificata)

Data

Spett.le
 Corte sportiva d'Appello Territoriale
 del Comitato Regionale _____
 F.I.G.C. – L.N.D.
 SEGRETERIA
PEC: _____

e Spett.le
 Società (reclamante)
PEC: _____

La società pec
 per resistere al reclamo proposto in data
 dalla società avverso l'esito della gara
 disputata il, valevole per il Campionato
 girone....., formula le seguenti

controdeduzioni

.....

Tanto premesso e ritenuto, conclude perché la Corte sportiva d'appello adita voglia:

- a) dichiarare inammissibile il reclamo perché non poteva essere proposto;
- b) respingere comunque il gravame perché infondato in fatto ed in diritto.

(Qualora la società lo desideri) Chiede di essere ascoltato personalmente.

F.to Il Presidente della società

Si allega:

- ricevuta comprovante l'invio delle presenti controdeduzioni alla controparte;
- i seguenti documenti:
 - a.
 - b.

SISTEMA DI RICONOSCIMENTO SCUOLE CALCIO STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

Si informano le Società che il Settore Giovanile e Scolastico FIGC ha pubblicato il **C.U. n.9 del 29 luglio 2021** afferente il sistema di riconoscimento delle **Scuole di Calcio Élite, Scuole di Calcio e Centri Calcistici di Base**.

Vengono quindi stabilite le seguenti modalità di trasmissione delle domande di riconoscimento delle **Scuole di Calcio Élite, Scuole di Calcio e Centri Calcistici di Base** che tutte le società sono tenute ad osservare.

SCUOLE DI CALCIO ÉLITE

Il sistema di riconoscimento, **dovrà e potrà essere effettuato unicamente attraverso la compilazione di apposita modulistica** predisposta dal Coordinamento Federale Regionale Puglia SGS e secondo il processo sotto indicato (1, 2, 3, 4, 5 e 6). Il punto 7 entro il 31 Ottobre 2021.

Domande inoltrate **con procedure diverse da quelle stabilite** dal Coordinamento Federale Regionale Puglia SGS **non saranno prese in esame** e nel caso, in rispetto delle scadenze stabilite dal SGS Nazionale, dovranno essere nuovamente riformulate.

1. RICHIESTA RICONOSCIMENTO SCUOLA CALCIO ÉLITE 2021-22

Compilare il fac-simile della Dichiarazione di Impegno, così come predisposta dal SGS.
Scarica il fac-simile da compilare, scannerizzare e caricare sul form.



2. PIANO DEI SERVIZI DELLA SOCIETÀ

Preparare il piano dei servizi, da consegnare al Tecnico Federale in occasione della prima visita.



3. PROGRAMMA D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E ORGANIGRAMMA SOCIETARIO

Compilare il fac-simile del programma d'uso degli impianti sportivi così come predisposto dal SGS.
Scarica il fac-simile da compilare, scannerizzare e caricare sul form.



4. MODULO DI PRESENTAZIONE SOCIETÀ

Compilare il Modulo di Presentazione Società.
Scarica il fac-simile da compilare, scannerizzare e caricare sul form.



5. PROGRAMMA INFORMAZIONE

'Programma di Informazione' realizzato attraverso un numero minimo di 4 riunioni informative (di cui almeno 2 entro il 15 gennaio 2022 e 2 entro il 30 Aprile 2022)
Scarica il fac-simile da compilare, scannerizzare e caricare sul form.



6. RICHIESTA RICONOSCIMENTO SCUOLA CALCIO ÉLITE 2021-22

FORM PER INVIARE LA RICHIESTA DEL RICONOSCIMENTO

<https://forms.gle/DEW9CDMVQG82UeGL9>



TERMINE RICHIESTA 30 SETTEMBRE 2021

(Possibilmente inviare la richiesta compresa di allegati almeno 10 gg prima per poter correggere eventuali errori)



7. MODULO ONLINE DI CENSIMENTO DEL SETTORE GIOVANILE

Si rammenta inoltre, l'obbligo da parte di tutte le società che svolgono attività di settore giovanile che dovrà essere compilato **entro il 31 Ottobre** anche il "Modulo Online di Censimento del Settore Giovanile" al seguente indirizzo <https://portaleservizi.figc.it>
Detto modulo non sostituisce ma integra la "presentazione della società".

TERMINE COMPILAZIONE CENSIMENTO ON LINE 31 OTTOBRE 2021

I documenti di cui sopra sono parte integrante della presentazione della società e pertanto obbligatori, e senza dei quali il form on line non consente l'inoltro della domanda di riconoscimento della Scuola Calcio Élite.

Per le successive scadenze del **31 Ottobre 2021** e **10 maggio 2022** saranno comunicati per tempo gli appositi moduli on line necessari per l'inoltro della documentazione a corredo del riconoscimento della Scuola Calcio Élite.

Si ricorda che **requisiti, obblighi e criteri** sono quelli contenuti e stabiliti con il C.U. 9 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. ➔ **Premi qui per leggere/scaricare il C.U. n. 9 del SGS Nazionale.**

SCUOLE DI CALCIO

Il sistema di riconoscimento, **dovrà e potrà essere effettuato unicamente attraverso la compilazione di apposita modulistica** predisposta dal Coordinamento Federale Regionale Puglia SGS e secondo il processo sotto indicato (1, 2, 3, 4, 5 e 6). Il punto 7 entro il 31 Ottobre 2021.

Domande inoltrate **con procedure diverse da quelle stabilite** dal Coordinamento Federale Regionale Puglia SGS **non saranno prese in esame** e nel caso, in rispetto delle scadenze stabilite dal SGS Nazionale, dovranno essere nuovamente riformulate.

1. RICHIESTA RICONOSCIMENTO SCUOLA CALCIO 2021-22

Compilare il fac-simile della Dichiarazione di Impegno, così come predisposta dal SGS.
Scarica il fac-simile da compilare, scannerizzare e caricare sul form.



2. PIANO DEI SERVIZI DELLA SOCIETÀ

Preparare il piano dei servizi, da consegnare al Tecnico Federale in occasione della prima visita.



3. PROGRAMMA D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E ORGANIGRAMMA SOCIETARIO

Compilare il fac-simile del programma d'uso degli impianti sportivi così come predisposto dal SGS.
Scarica il fac-simile da compilare, scannerizzare e caricare sul form.



4. MODULO DI PRESENTAZIONE SOCIETÀ

Compilare il Modulo di Presentazione Società.
Scarica il fac-simile da compilare, scannerizzare e caricare sul form.



5. PROGRAMMA INFORMAZIONE

'Programma di Informazione' realizzato attraverso un numero minimo di 4 riunioni informative (di cui almeno 2 entro il 15 gennaio 2022 e 2 entro il 30 Aprile 2022)
Scarica il fac-simile da compilare, scannerizzare e caricare sul form.



6. RICHIESTA RICONOSCIMENTO SCUOLA CALCIO ÉLITE 2021-22

FORM PER INVIARE LA RICHIESTA DEL RICONOSCIMENTO

<https://forms.gle/XTeRuc2DZLotfBff7>



TERMINE RICHIESTA 30 SETTEMBRE 2021

(Possibilmente inviare la richiesta compresa di allegati almeno 10 gg prima per poter correggere eventuali errori)



7. MODULO ONLINE DI CENSIMENTO DEL SETTORE GIOVANILE

Si rammenta inoltre, l'obbligo da parte di tutte le società che svolgono attività di settore giovanile che dovrà essere compilato **entro il 31 Ottobre** anche il "Modulo Online di Censimento del Settore Giovanile" al seguente indirizzo <https://portaleservizi.figc.it>
Detto modulo non sostituisce ma integra la "presentazione della società".

TERMINE COMPILAZIONE CENSIMENTO ON LINE 31 OTTOBRE 2021

I documenti di cui sopra sono parte integrante della presentazione della società e pertanto obbligatori, e senza dei quali il form on line non consente l'inoltro della domanda di riconoscimento della Scuola Calcio.

CENTRI CALCISTICI DI BASE

Il sistema di riconoscimento, **dovrà e potrà essere effettuato unicamente attraverso la compilazione di apposita modulistica** predisposta dal Coordinamento Federale Regionale Puglia SGS e secondo il processo sotto indicato (1, 2, 3 e 4). Il punto 5 entro il 31 Ottobre 2021.

Domande inoltrate **con procedure diverse da quelle stabilite** dal Coordinamento Federale Regionale Puglia SGS **non saranno prese in esame** e nel caso, in rispetto delle scadenze stabilite dal SGS Nazionale, dovranno essere nuovamente riformulate.

1. PIANO DEI SERVIZI DELLA SOCIETÀ

Preparare il piano dei servizi, da consegnare al Tecnico Federale in occasione della prima visita.



2. PROGRAMMA D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E ORGANIGRAMMA SOCIETARIO

Compilare il fac-simile del programma d'uso degli impianti sportivi così come predisposto dal SGS.
Scarica il fac-simile da compilare, scannerizzare e caricare sul form.



3. MODULO DI PRESENTAZIONE SOCIETÀ'

Compilare il Modulo di Presentazione Società.
Scarica il fac-simile da compilare, scannerizzare e caricare sul form.



4. RICHIESTA RICONOSCIMENTO CENTRO CALCISTICO DI BASE 2021-22 FORM PER INVIARE LA RICHIESTA DEL RICONOSCIMENTO

<https://forms.gle/EgHEFk2rf5TphrJb9>



TERMINE RICHIESTA 30 SETTEMBRE 2021

(Possibilmente inviare la richiesta compresa di allegati almeno 10 gg prima per poter correggere eventuali errori)



5. MODULO ONLINE DI CENSIMENTO DEL SETTORE GIOVANILE

Si rammenta inoltre, l'obbligo da parte di tutte le società che svolgono attività di settore giovanile che dovrà essere compilato **entro il 31 Ottobre** anche il "Modulo Online di Censimento del Settore Giovanile" al seguente indirizzo <https://portaleservizi.figc.it>
Detto modulo non sostituisce ma integra la "presentazione della società".

I documenti di cui sopra sono parte integrante della presentazione della società e pertanto obbligatori, e senza dei quali il form on line non consente l'inoltro della domanda di riconoscimento del Centro Calcistico di Base.

Le società che intendono non avvalersi del modulo on line predisposto dal Coordinamento Federale Regionale Puglia SGS **potranno inviare** tutta la documentazione richiesta anche utilizzando la modulistica predisposta.

In tal caso tutta la documentazione dovrà essere trasmessa al Tutor di competenza, o ai Delegati Provinciali Attività di Base secondo le modalità stabilite da quest'ultimi.